7.A.19.
II
2
38

225

BIBLIOTECA CIVICA BERIO GENOVA
m.r.
II
2
38

DONO DEL SIG. AVV.
Gian Carlo Ageno
PER LA
RICOSTRUZIONE DELLA
CIVICA BIBLIOTECA
BERIO

BIBLIOTECA BERIO GENOVA

Capitoli dell'Arte Mastra della Ferraria, tali, ed eguali come si trovano. 1766. à 25. Gennaro

1699: 10: 7mbre

II 9 38

Gio: Paolo Ferralasco Messo dell'arte Maestra della Ferraria riferisce a me Not.° infrascritto d'aver cittato tutti Li Maestri dell'Arte de' Chiavonieri, Ferrari, Caldelari, Maniscalchi, e Spaeri, per il presente giorno al dopo pranzo acciò si trovino nella solita Loggia dell'Arte Mastra per rapprovazione de' nuovi Capitoli, e ciò d'ordine di Pietro Batta Orgini Console maggiore conforme il solito.

1699. à 10. 7mbre Giorno di Giovedì al dopo pranzo nella solita Loggia dell'Arte Mastra

Convocata, e congregata L'università dell'Arte Mastra della Ferraria, cioè Chiavonieri, Ferrari, Caldelari, Spaeri, e Maniscalchi in N.° di 99., Li nomi de' quali, che intervenuti sono Li seguenti, Cioè Pietro Batta [illegible] Donato Locciola, essendo absenti, Giuseppe Bottino terzo Console chiamato, Vincenzo [illegible] sta, Andrea Bottino, Giuseppe Costa, [illegible]

Foppiano, Giacomo Isola, Andrea Toso, Valentino
d'Andrea, Francesco Ferrando, Tommaso Volpera,
Gio: Batta Capurro, Stefano Fina, Andrea Zaccarezza, Ambrosio Vinè, Gio: Batta Podestà, Antonio
Massone, Bartolomeo Raggio, Gio: Dom.co Gaggiolo,
Gio: Batta Cambora, Pietro Salvo, Giuseppe Boccardo, Giovanni Tasso, Marc'Antonio Bratti,
Niccolò Isola, Agostino Foppiano, Angelo M.a Costa
Giacomo Franci, Michele Trucco, Gio: Batta Calzinone, Enrico Maria de Marchi, Carlo Ant.o Manci
Gio: Ant.o Gatto, Bartolommeo Rivara, Bernardo
Perasso, Gio: Batta Vigo, Stefano Rebora, Matteo
Pavone, Agostino Fuzo, Bartolommeo Malagrida,
Pietro Ant.o Perpinto, Bernardo Vignolo, Carlo Massoletti, Giovanni Bruno, Domenico del Pozo, Giovanni
Ant.o Fastio, Gio: Antonio Pozo, Gio: Batta Lena,
Gio: dell'Angelo, Carlo Mancini, Gio: Batta Orsese
Stefano Marino, Francesco Olivero, Gio: Batta
Bonavera, Gio: Batta Gasparini, Antonio Valle,
Giambattista Vatta, Gio: Ant.o Cambiaso, Giuseppe
Vivaldi, Niccolò Testa, Tommaso Riva, Bartolommeo Massone, Gaudenzio Manzi, Oramonti,
Stefano Fontana, Pietro Baldassare, Gio: Rocco
Andrea Pino, Domenico Rava, Gio: Batta Bozzata,
Geronimo Pesano, Giacomo Spirito, Gio: M.a Boccardo,
Gio: Batta Gardi, Gio: Batta Gezzo, Antonio Vigo
Bartolommeo, Giacomo Gualdo, Giuseppe Paino,
Antonio Barbieri, Pietro Antonio Cassinone

Gio: Batta Toso, Gio: Batta Proty Giuseppe Vaccarezza
Andrea Perpinto, Vincenzo Marchetti, Gio: Batta Marzi
Giacomo Ant.o Chiamb..., Gio: Pietro Bonvino,
Salvatore Bonvino, Nicolò Natta, Stefano Ratto
Lucca Devoto, Bartolomeo Armirotto, Gio: Domenico
Massa, Gio: Batta Oltramonti di Giambattista
Xaverio Oltramonti, Giacomo Agnese, Gio: Batta
Boccardo, Francesco Rivara - in num.o di sudd.i 99.

È stata da detto nostro Pietro Battista Orzini Console Maggiore fatta a dette Università la proposizione seguente.

Signori

Sono spirati li nostri Capitoli, perchè come ben Le Signorie Vostre sanno non può ben esser coverta quella Università, che non ha Legge, e Capitoli, che prescrivino ad ognuno il modo di contenersi, avendo specialmente detti Sig.ri Consoli avuta riflessione à medesimi Capitoli, hanno trovato in essi qualche equivoco, e disposizioni le quali o per non esser chiara la Loro inteligenza, o per non essere impratticabile la Loro osservanza, e causano dispotte, e controversie fra Maestri di dette Arti, ed All'Università tutti sono penic

venuti in sentimento di formare nuovi Capitoli del tenore, che dal Cancelliere, e Notaro di quest'Arti Loro serranno Letti portandoli sotto La Loro Censura affinchè ocorrendoce qualche cosa in contrario possano dare i più prudenti ricordi, e chi sarà di sentimento di approvarli vi concorra col voto favorevole. Li Capitoli sono cioè

Li Capitoli rinovati ad instanza di Pietro Batta Orgini, Donato Locciola, e Giuseppe Bottino Consoli dell'Arte Mastra con suoi Consiglieri da osservarsi in perpetuo tanto da suddetta Arte Mastra, quanto dalle 7. Arti della Ferraria, in particolare comprovati dalla Università di sudde 7. Arti, e sono come in appresso.

Capitolo I

Capitolo 1

Modo di ellegere Li Consoli, Consiglieri, e Sindico, come Li quattro della Altre Arti

Ogni Anno si faccia L'Ellezione di tre Consoli Maggiori, e dieci Consiglieri con il Loro sindico, ossia Cassiere, e questo si farà a vicenda da una di quelle tre Arti, toccherà avere il Consolato Maggiore cominciando al cuno il giorno di S. Lucca, e che non ecceda il giorno de' Santi Simone, e Giuda, Li Sudde Consiglieri si faranno

due per Arte nel modo, che si dirà, li suddetti Consoli Maggiori faranno dar ordine alli Consoli Minori delle suddette Arti, acciò si congressi uno separatamente dall'altra con tutti quelli Maestri giuridicamente Matricolati, e che abbino 4. anni di Marticola esercitanto la loro Arte nella presente Città, o Borghi non eccedendo il Limite, che il Capo di Ferro da una parte, et il Ponte di S.ta Agata dall'altra facendoli avvisare per il Capo di dette Arti, e radunati che saranno insieme almeno con le due terze parti di ognuna di loro, elleggeranno fra loro quattro Persone idonee, e sufficienti ad avere detta dignità di Console Maggiore, e che siano anni dieci, che abbino avuto domicilio nella presente Città, o Borghi, e successivamente faranno l'ellezione de' Consoli, e Consiglieri delle loro respettivamente Arti, e fatta da ognuna di esse Arti l'ellezione delli quattro suddetti la daranno in nota alli Consoli maggiori, e suoi Consiglieri, li quali parte a palle, quello, che riporterà più voti, purche non siano meno di voti otto resti Console Maggiore, e se avessero tutti, o parte parità di Voti resti perfetto il maggiore d'età, e poi delli restanti tre li suddetti che avranno più voti bianchi restino di Consiglio, e l'altro Sindico, e Cassiere sempre a vicenda non meno però mai, che con li sopradetti otto Voti.

Capitolo II.

Modo di elleggere Li quattro dell' Arte

Item Quando qualsivoglia di esse Arti non potessero accordarsi in elleggere Li detti 4. che Li consoli maggiori con suoi Consiglieri a palle 4. ivi presente i quali elletti, che saranno ne nomineranno altri 4, Li quali saranno quelli delli quali si farà L'ellezione del Console Maggiore o Consiglieri, e Sindico, resti però in arbitrio de' Consoli Maggiori con suoi Consiglieri il Lasciare quelli elletti dalle Loro Arti, e farne il restante, oppure di fare tutti Li 4. approvando La proposizione con Li suddetti otto voti.

Capitolo III.

Del rendimento de' Conti

Item, che Li Consoli Vecchii con il suo Sindico siano tenuti a dare conto alli Consoli nuovi, e suoi Consiglieri, che se sarà assegnato da' suddetti Consoli, purche non eccedano giorni 15. dal principio del suo Governo fatta La Deputazione in due Uomini abili, e capaci per rivedere, e sottoscrivere Li detti Conti, con presentarli nella prima Officiatura de' nuovi Consoli Maggiori, e Consiglieri acciò Li comprovino, e li faccino registrare al Libro di Cassa per mano del nostro Notaro dell'Arte, acciò si possa sempre vedere L'amministrato nel tempo del Loro Consolato, se si ritrovasse che alcuno d'essi avesse pigliato mangeria direttamente o indirettamente vada in pena di L 50. sino in 100. di non potere avere maj più

dignità di sorte alcuna in detta Arte della Ferraria nemmeno nelle Loro Arti, respettivamente sia Lecito però al detto Sindico, o Cassiere tenere appresso di se li denari delle spese Legitime, e consuete, che ordinariamente si fanno per la detta Arte tutto l'anno

Capitolo IV.

Delli debitori dell'Arte

Item si statuisce, che prima di venire alla ellezione de' Consoli maggiori, e Consiglieri, e Sindico si debba far diligenza, se vi è qualche debitore, e ritovare alcuno tale non possa essere elletto Console, nè Consigliere, nè Sindico

Capitolo V.

Del Giuramento de' Consoli, e Consiglieri

Li Consoli, e Consiglieri nuovi subito, che saranno congregati per accettare La Loro Carica prima d'ogni cosa dovranno prendere il Giuramento in atti del Notaro dell'Arte d'osservare, e far osservare li Capitoli della Arte di non dare interpretazione alli Capitoli, se non come sia La Lettera, nè fare cose pregiudiziali all'Arte ed all'istessi Capitoli, del quale giuramento detto Notaro ne farà atto publico, e siano tenuti li Consoli, e Consiglieri, che pro tempore saranno elletti ad accettare Le Loro respettive Cariche sotto pena alli consoli ricusanti, o che non accetteranno dentro il termine di giorni 15. dal giorno della ellezione di L 25. per ciascheduno, et a Consiglieri di L 15. per ognuno d'applicarsi alla forma de' Capitoli

Segue il suddetto Capitolo a Carte 88

Capitolo VI.

Delle sorroghe da farsi in mancanza delli Officiali

Quando alcuno de' Consoli, e Consiglieri fossero assenti dalla presente Città in Luogo dell'assente, o assenti oltre miglia 20. possino li restanti in occasione di congregarsi sorrogare altro, o altri della medesima Arte sino al ritorno, e così si farà in caso di Morte.

Capitolo VII.

Delle condanne de' Consoli e Consiglieri in mancanza delle Chiamate.

Che quando li Consoli Maggiori faranno chiamare il Consiglio per il giorno, et ora da Loro ordinato, tutti quelli, che mancassero in qualsivoglia chiamata purchè siano cittati per il Messo dell'Arte tanto Consoli, quanto Consiglieri vadino ipso fatto in pena di £ 5. per la prima volta, la seconda volta in £ 10. La terza restino scassati dalla cura, e li restanti elleggeranno a palla uno, o più che facesse il bisogno della medesima Arte in Luogo per il restante tempo salvo il Legitimo impedimento a giudicio de' Consoli Maggiori.

Capitolo VIII.

Modo di fare Le Sentenze, Ordini, Mandati, e qualsivoglia delliberazione, e con qual numero debano esser congregatsi, e con quanti voti s'intenda passata La proposizione

Item si statuisce, ed ordina, che in tutte Le Deliberazioni, che si faranno si debba proponere La Posta a

palle bianche, e nere, e sempre con l'assistenza de Notaro dell'Arte, et essendo esso impedito se ne possa prendere un altro, e che non si possa far Sentenze, dar Mandati, far Ordini, e qualsivoglia altra Deliberazione se non con atto voti, et in numero di dieci li Congregati, e non altrimente sotto pena di £ 10. per ognuno de' Consoli, e Consiglieri d'applicarsi come sopra per ogni volta, oltre la nullità dell'atto del Notaro di detta Arte possa scrivere alcuna posta per passata, che abbia avuto meno di voti Otto

Capitolo IX.

Che non si possano far rilasci, nè vendere Cosa alcuna dell'Arte.

Si proibisce, che in l'avvenire non sia lecito a' Consoli e Consiglieri il far rilasci nè per grazia, nè per Giustizia tanto per conto del Marco grosso, e Marco picciolo, Marco di Chiavari, quanto per qualsivoglia altro conto, nemmeno vendere, nè impegnare la Lampada d'Argento, che viene custodita dal Sindico protempore nelle altre cose spettanti tanto all'Arte, quanto alla nostra Cappella includendovi un braccio d'argento entrovi una Reliquia del Glorioso Sant. Ampeglio che si conserva in una custodia della Cappella con due chiavi una appresso all'Abbate Parrocco, l'altra al Sacristano sotto pena a chicchesia che contrafacesse di pagare il doppio

Capitolo X.

Della Compagnia da farsi nella Processione del Corpus Domini.

Item, che li Consoli Maggiori siano obbligati il giorno del Corpus Domini a far Compagnia al S.mo Sacramento

5

alla Processione del Domo con trè Torchie di cera bianca non Lavorate, che non eccedano £ 15. L'una alla spesa dell' Arte, et in mancanza d' alcuno d'essi possino mandarle in vece Loro il Sindico, ossia Cassiere, perche li Consoli non hanno recognizione alcuna; sarà Lecito il tenersi il residuo delle suddette Torchie per repu terminata che sarà detta Processione, come pure Le sarà Lecito il trattenersi il masso consueto purchè non ecceda il valore di £ 3. per masso di moneta corrente

Capitolo XI.

Modo di convocare L'Università

Non si possa convocare L'Università di tutte Le Arti della Ferraria, se prima non sarà deliberata a palle dalli Consoli Maggiori, e suoi consiglieri, e non potendosi accordare La prima, e seconda Officiatura, possino li Consoli soli far chiamare, e convocare La suddetta Università eccettuando Le Persone escluse dalli Capitoli come Le Persone neglette, e Vili

Capitolo XII.

Approvazione del Notaro, Sacristano, e Messo

Item che ogni Anno Li Consoli Maggiore con il suo Consiglio debbano approvare il Scrivano dell' Arte, il Sacristano della Cappella, et il Messo con li voti alla forma delli Capitoli, e non passando posti a palle per tre volte, si venghi ad altra nuova ellezione

Capitolo XIII.

Modo di scuodere Le condanne

Che Li Consoli Maggiori con il suo Consiglio siano tenuti, e obbligati durante il tempo della Loro cura dare tutti Li Ordeni opportuni acciò siano scosse tutte le Condanne

che da loro saranno state fatte per disposizione de' suddetti Capitoli, et Ordini, affinchè si debba pagare la metà all' Illma Camera del Commune da applicarsi per il Porto, e per il Molo escluso quando si fa menzione dell' accusatore alla forma de' Capitoli, et in ciò usino ogni esatta diligenza, e non potendole scuodere, debbano in fine della loro Cura dare notizia in scritto alla Cancellaria dell' Illmo P. P. del Commune di quelle condanne, che non si saranno potute scuodere, acciò si scuodino dalli Ministri di quell' Illmo Magistrato

Capitolo XIV.

Modo di privare dall' Arte li Garzoni, e Lavoranti, che avessero commesso furto.

Che li Consoli Maggiori con il suo Consiglio possino a valle alla forma de' Capitoli privare dall' arte qualsivoglia Garzone, o Lavorante, che avesse commesso furto, o fatta ribalderia in Casa di qualsivoglia suo Maestro, o Padrone

Capitolo XV.

Del rendimento de' Conti de' Consoli Maggiori delle 7. Arti

Item, che li Consoli Maggiori con il suo Consiglio possino far dar conto a tutti li consoli delle 7. Arti ogni 6. mesi oppure in quel tempo, che stimarono più accertato per rivedere le condanne, che avessero fatto per assegnare la metà alla Illma Camera de' P. P. del Commune, e l'altra metà all' Arte.

Capitolo XVI.

Chiamate de' Maestri d'ordine de' Consoli respettivamente.

Che tutti li Maestri delle sudd.te Arti sempre, e quando saranno richiesti chiamati, o cittati d'ordine de' Consoli maggiori, o Consoli minori rispettivamente delle loro arti debbano ritrovarsi subito in quel Luogo, e in quell'ora, che le sarà assignata, nè possano partirsi senza licenza di detti Consoli, sotto pena a chi contra farà ß 40, fino in ß 80. per ogni volta salvo se vi fosse legitimo impedimento ad arbitrio de' suddetti Consoli.

Capitolo XVII

Del rispetto che si deve a Consoli maggiori dell'Arte, e minori, Notaro, e Sindico.

Che niuno di d.te Arti ardisca, nè presuma, nè in pubblico, nè in privato per causa dipendente del loro Officio dir villania, nè in alcun modo ingiuriare li Consoli maggiori, e Consoli minori delle 7. Arti, il Notaro dell'Arte, Ed il suo Sindico sotto pena di £ 25. per ogni volta da applicarsi per metà come sopra, e possino esser carcerati ad istanza di detti Consoli, e suoi Consiglieri.

Capitolo XVIII.

Del giuramento, e facoltà de' Consoli

Che sia Lecito a Consoli maggiori, con il suo Consiglio, e a' Consoli, e Consiglieri minori far dar giuramento dallo Notaro dell'Arte a qualsivoglia Persona della detta Arte, causa spettante alla medesima di dire la verità sopra di ciò saranno interrogati, et in tal caso che ricusino di giurare e testificare cadino in pena di £ 10, per ogni volta quante volte contravenisse, e contrafacesse.

Capitolo XIX.

Modo di applicare le Dispenze.

Item si è statuito, et ordinato che in avvenire si debba pagare a tutte quelle Figlie, che si mariterranno dentro d'anno; cioè di Consolato in Consolato £ 300.

moneta di Genova corrente per ognuna, e per una volta tanto per ellemosina, e soffraggio di sua Doti de' denari di dett' arte quali Figlie s'intendano di Legitimo Matrimonio, e non altrimente facendone tenere diligente scrittura per mano dello Notaro di dett' arte, accioche ogni cosa proceda rettamente senza frode, ed inganno, intendendosi detta Dispenza alle Figlie delli Maestri, che saranno Legitimi, e stati dieci anni continui con la loro Famiglia in Genova exercitando la detta arte, e altrimente sotto pena di pagare di proprio a' quelli Consoli, e Consiglieri, che contrafaranno alla sud.ta Dispozizione dichiarandosi a cautela, che per Maestri Legitimi s'intendano quelli, che saranno Figlii de Maestri, o avranno imparata l'Arte con sua carta alla forma de' Capitoli segue il d.o Cap.lo a carte 88.

Capitolo XX.

Forma di destribuire le Dispenze, e far Mandati delli denari dell'Arte.

Che il Sindico ossia Cassiere della dett'Arte non possa muovere li denari delli proventi de' Luoghi di S. Giorgio nel Cartulario di paghe ne qualsivoglia altra somma del Marco Marchetto, vendita delle arti e quelle somme, che saranno girate in qualsisia Cartulario di S. Giorgio, se non con l'intervento delli Consoli Maggiori, e suoi Consiglieri con voti otto alla forma de' Capitoli per assegnarli con li mandati diretti alle figlie delle Maestri Legitimi, come dispongono li Capitoli quadagneranno dovranno esser pagati per mano di detto Sindico in quel giorno assegnato in S. Giorgio senza alcuna contraddizione, o ricognizione, e detta Dispenza si farà a quella figlia, la quale prima avrà celebrato il Matrimonio in facciem Eclesie, e così successivamente sotto pena di pagare del propio, et essendovi più figlie che celebrino il Matrimonio in facciem Ecclesie l'istesso giorno si perfetta la maggior d'età

Capitolo XXI.

Obblighi del Sindico, ossia Cassiere.

Averà cura detto Sindico di esigere in compagnia de' Consoli, e consiglieri il proceduto dalla vendita del Marco, e qualsivoglia altra somma dovuta alla detta Arte, et abbia obbligo di ponere subito, o almeno dentro di giorni otto tutto quello, che averà scosso in uno de' Cartularii di S. Giorgio in credito de' Consoli, e consiglieri di detta Arte, e controfacendo cada in pena detto Sindico di £ 50., e sarà tenuto detto Cassiere dare due sigurtà d'approvarsi da' Consoli maggiori, e suoi consiglieri di tutto quello le perverrà à sue mani e ciò in anzi che sia ammesso a detta cura, e non dandole fra giorni otto si venghi all'elezzione d'un altro Sindico con precedenti obbligazioni.

Capitolo XXII.

Modo d'accartare i Garzoni

Che qualsivoglia Maestro Marticolato non possa, ne debba tenere più di due Garzoni a starseco per imparare l'Arte, e questi due Garzoni debbano essere uno Genovese, e l'altro Forestiere, ovvero tutti due Genovesi, e non si possa prendere il secondo, se non passati quattr'anni dell'accartazione del primo, nè si possano accartarli per meno di anni 6., e non possano avere meno d'anni 12. ne passar deve anni 18., la quale Carta si debba fare dal Notaro approvato, che serve la sudd.a Arte attualmente, e se altrimenti fosse fatta non vaglia, nè sia dato credito alcuno, e che detti Maestri non possano, nè debbano farli grazia alcuna di tempo finito sotto pena di £ 25. ogni contrafaciente nella qual pena incurrano eziandio i Consoli, se permetteranno, fusse fatto contro la forma del presente Capitolo possino però detti Maestri tenere li suddetti Garzoni un mese e approvarli senza Carta, nè quando non fossero di loro gusto Licenziarli sotto pena di £ 10. per ogni volta, che si controfacesse.

Segue detto Capitolo à Carte 89. e 93.

Capitolo XXIII.

Per li Garzoni fugitivi, e appontature delle Carte

Sè alcuno Garzone fuggisse dal suo Maestro innanzi, che sia finito il tempo delli Anni della sua accartazione sia tenuto il suo Maestro denunciarlo alli Consoli Maggiori fra il termine di giorni quindeci da cominciare il giorno della fuga per stare con il detto suo Maestro sia obligato accettarlo p il termine del suo tempo, e di detta accattazione il detto Maestro nè facci far nota dal nostro Notaro sotto l'Instro, ò sia Carta altrimente seguendo s'intende essere sempre fuggitivo, nè possa mai esercitar detta Arte nella presente Città, e Borghi, come sopra, salvo s'accarta di nuovo con un'altro Maestro p Anni 6. alla presenza de' Consoli Maggiori nè possa alcun Maestro accettarlo sotto pena di L 50. p ogni contrafaciente, e per ogni volta, inoltre vi sii l'obbligo di far annotare in un Libro li Nomi de' Garzoni che saranno accartati alla forma de' Capitoli come l'anno, e il giorno di detta Carta, e li Nomi delli Maestri ove saranno accartati con l'Arte in specie, e che impareranno, e la detta nota in detto Libro dovrà esser fatta per mano, e Literatura del Not.o di d.a Arte, e ciò fra un mese prossimo del giorno, che si sarà fatta detta Carta se dentro di detto Mese li Consoli Officieranno, e se non Officieranno si permette, che dentro di un'altro Mese prossimo si debba fare detta annotazione, et in mancanza, che il Maestro, che avrà accartato detto Garzone trasgredirà li tempi prefissi li Consoli abbino facoltà passato detto termine far mandar via detto Garzone sotto pena al Maestro di L 50., e di più resti in nulla, e di niun valore la detta Carta con far annotare la detta pontatura di qualunque Garzone in detto Libro per non aver obbligo li Consoli di andar a cercare nelli atti del Notaro le

pontature, e Carte, qual Libro si ordina debba tenersi solam.te
a questo effetto senza notarsi entro altre cose, e conservar=
si nella Sacrestia della Loggia di detta Arte Segue a C.te 89-

Capitolo XXIV.

Ascrizione della Marticola

Item, che non si possa essere ascritto nella Marticola di detta Arte Persona alcuna se non consterà per Instromento pubblico avere servito un Maestro Marticolato dalle dette Arti della Ferraria per Anni 6., e questo si dovrà fare nella solita Loggia alla presenza de' Consoli, e Consiglieri con li voti alla forma de' Capitoli con farne atto pubblico per mano del Notaro di detta Arte restino però esenti li figli de' Maestri delle dette Arti d'accartarsi, e nell'ascrizione della Marticola dovrà essere fatta per mano e Litteratura del Notaro attuale dell'Arte, il quale dovrà notare il nome di quel tale, che si ascriverà il Maestro con chi avrà imparata L'arte, et il giorno, e L'anno dell'Instromento, o Carta, et il nome del Notaro, che avrà ricevuto detta Carta: Li voti de' Consoli, e Consigliere, e sottoscriversi, e seguendo in contrario resti nulla, e di niun valore detta ascrizione, sempre però con l'assistenza de' Consoli delle Loro Arti respettivamente, e gli ascribendi abbino obbligo per la Loro entrata pagare L.20. per comprare tanta cera bianca d'applicarsi alla Capella dell'Arte, et L.1-10. al Notaro che scriverà pro tempore, e ß.6.8 mancia al Messo. Item perche Li Onori, e Carichi de' Consoli, e Consiglieri sono di grandissimo incommodo, e disperdimento di tempo con pregiudizio delle Loro Botteghe, innerendo alla buona consuetudine di tutte le altre arti, si ordina, che chiunque, niuno escluso, vorrà farsi ascrivere nella Marticola suddetta paghi per regallo Onorifico a' Consoli, e Consiglieri L.5. Moneta corrente di Genova da ripartirsi respettivamente

tra suddetti Consoli, e Consiglieri, che si troveranno presenti all'Ascrizione, e non altrimenti segue il d.to a c.te 90

Capitolo XXV.

Della vendita delle Arti

Item si è statuito, et ordinato a qualsivoglia Persona che vo= lesse comprare qualsivoglia delle dette Arti, debbano, e siano tenuti a pagare, cioè Li Forastieri £ 100., e Li Genovesi £ 50. Moneta di Genova corrente, La metà de' quali spetti all' Ill.mo Magistrato de' P.ri del Commune et altra metà all'arte esaminati prima dalli Consoli delle Loro rispettive Arti con fare qual prova le sarà assignata, e ritrovandoli periti con Loro giuramento siano ammessi con pagare quello, che si è detto di sopra. Le quali Arti sono al presente Ferrari, Caldelari, Chiavonieri, Nagiscatchi, e Spadieri.

Capitolo XXVI.

Che chi comprerà qualsivoglia di esse Arti Non possa godere delle Dispenze

Item se vi fosse alcuno che in avvenire comprasse qualsi= voglia di esse Arti non possa nè debba avere nè participare Le Loro figlie della Dispenza, salvo Le Figlie de' Loro Figlioli, quali Figlioli s'intendano sempre nati dopo della Compra di qualcheduna delle suddette Arti esercitando Le Loro arti nella conformità de' Capitoli, e non altrimenti sotto pena di £ 50. ogni Console, e Consigliere applicate come sopra dichiarando, che tutte Le Condanne, che si faranno debbasi far menzione dell' Accusatore, et incluso ne sia dato un terzo all'Istesso Accusatore, con un terzo all' Ill.ma Camera del Commune, et un terzo alla sud.a Arte

Capitolo XXVII.

Del pagamento de' Lavoranti Forastieri

Item se alcuno Forestiere venisse a Genova per Lavorare con qualunque Maestro della Ferraria

possa il Maestro accettarlo col pagamento prima di £ 10, pa=
gate in presenza de' Consoli Maggiori con la ricevuta del Cassiere
che trasgredendo il Maestro che avrà preso il Lavorante sii
obbligato pagare le £ 10. e di più non possa tenere detto Lavo=
rante se non con il consenso de' suddetti Consoli Maggiori
con fare di nuovo il suddetto pagamento, e questo tante
quante volte contrafacesse, e quando quel tale Lavo=
rante volesse aprir bottega si debba dedurre detta par=
tita della somma dovuta dichiarando, che li Lavoranti
del Dominio, o sia Genovesi debbano pagare solamente
Lire cinque — (segue d.° Capitolo a Carte 90. e 105.

Capitolo XXVIII.

Che non si possano aprir botteghe

Che non sia lecito, nè permesso a Persona alcuna non matricolata
alla forma de' Capitoli aprire bottega alcuna nemmeno esercitare
le dette Arti della Ferraria in luogo alcuno della Città, Borghi,
Sottoborghi in conformità delli Capitoli sotto pena di £ 50, da esi=
gersi irremissibilmente da qualonque Contravventore tante
volte quante contravenisse ad arbitrio de' Consoli, e Consiglieri.

Capitolo XXIX.

Che li Lavoranti, e Garzoni non si possano aprir Bottega se non lontano 15. Case dalli loro Maestri, e Padroni

Che tutti li Lavoranti, e Garzoni fatti Maestri non possano,
nè debbano con altro Maestro Lavorare se non lontano
dalla Bottega del Maestro, o Padrone, dove stava, 15. Case
tanto da una parte, come dall'altra a ciò durante il spazio,
d'anni due dal giorno della partenza dal loro Maestro, o
Padrone sotto pena di £ 25. per ogni controfaciente
e per qualsivoglia volta, che ritrovato in fallo,
salvo, se il Maestro, o Padrone se ne contentas=
sero, ovvero se frà suddetti confini li suddetti
Lavoranti, o Garzoni avessero le loro propria
Case —

Capitolo XXX

Spese da farsi alli 14. Maggio per la Festa del Glorioso S.to Ampeglio et alli 4. 8bre per la translazione di sudetto Santo

Item che non si possano fare altre spese se non le infrascritte sotto pena di pagare di proprio. Per la Festa del Glorioso S.to Ampeglio a 14. Maggio, si farà apparare la Cappella, e la Chiesa secondo il solito

All'Apparatore compresovi li apparati	£	15:	
Musica parte 9. scuti 4. argento	"	30:	8:
Tre Massi alli Consoli di £ 3. per ognuno	"	9:	
Uno Masso all'Ill.mo Sig.r Deputato	"	4:	
N.o 11. Massi all Conseglio Cassiere, Sindico, Not.o R.do Abbate ß 10. per ognuno	"	8:	
Massi di 4 donzine 12: per l'Università a ß 32. la donzina	"	19:	4:
Massi N.o 20. da pagarsi ß 12. sino a 16, se sarà giorno di Festa a carcolo di ß 16:	"	16:	
Cerotti fra grossi, e piccoli N.o 28. a carcolo lb.e 12.	"	16:	4:
E detti Cerotti serviranno per la Festa de 4. 8bre della Translazione di detto Santo.			
N.o 2. Torcchie appissate per la messa cantata a carcolo	"	1:	10:
Tre Chierichi, che assistono alle donzine, e servono la Messa al R.do, che assiste alla Reliquia calcielo	"	4:	10:
Porto, e ripporto de' Tappeti Portiere, Cossinetti, e Carregha, massi freschi alla Porta, ed altre spese minute	"	4:	
Regallo al Messo dell'Arte	"	1:	—
Festa della translazione a' 4. 8bre Messe N.o [illegible]	"	8:	
Per apparare la Cappella	"	3:	
Tre Chierichi per la Messa cantata et uno di quelli che servono la Messa	"	2:	
Regallo al Messo	"	1:	
	£	122:	16:

10

Capitolo XXXI.

Che si santifichino le Feste

Item che si santifichi La Festa del Glorioso S.to Ampegli, quale si celebra ogni anno à 24. Maggio, e La Translazione à 4. Ottobre imponendo a tutti Li Maestri delle suddette Arti della Ferraria della presente Città, e sottoborghi alla forma de' Capitoli tenere totalmente Le Botteghe e stanze Chiuse nelle quali dove si eser[illegible] Le dette Arti, ne in quelle permettere in modo alcuno [illegible] Lavori sotto pena di L 10. in 15. ad arbitrio de' Consoli maggiori, e suoi Consiglieri d'applicarsi una terza parte alla Camera dell' [illegible] del Comm[illegible] l'altra La Cappella, e L'altra all' Accusatore salvo però che tutte Le spese de Birri, e [illegible] si debbano dedurre dalla detta Condanna inoltre, che tutti Li Maestri delle 7. Arti della Ferraria, in detti giorni debbano andare ad udir La Messa in Canto in quell'ora Le sarà imposto da' Consoli Maggiori nella Chiesa Parrocchiale di S. Stefano di Genova, ove è il Corpo del Glorioso Santo Ampeglio nostro Protettore, quale si custodisce sotto l'Altare Maggiore in grandissima venerazione sotto pena alli Contrafacienti di L 2. [illegible] ogn'uno salvo sempre il Legitimo impedimento a giudizio di suddetti Consoli quale impiegarsi in beneficio della Cappella del suddetto S.to per comprare quelli Ornamenti che saranno di bisogno da conservarsi dal Sacrestano dell' Arte, e questo Secrestano non potrà pretendere ricognizione alcuna a rispetto di questa cura et il Sindico avrà La Cura di tener Scrittura ex parte

delle suddette condanne, e spenderla a giudicio de' Consoli, e Consiglieri con farle annotare per mano del Notaro dell' Arte et accrescere all' Inventario.

Capitolo XXXII.

Dell' utimo Messa a San Sisto alli due Agosto pro tempore

Ancora a onor di DIO sia, e del B.to S. Sisto nel qual giorno La Serenissima Republica di Genova ha avuto vittoria contro i Pisani da un Uomo di detta arte Ferraro chiamato Nocceto Chiarli, il quale incise La Cattena del Porto di Pisa, La quale Cattena si vede attualmente appesa in diverse parti della Città e Chiese antiche, e alle Porte vecchie, e Piazze della Città di Genova, e detto Nocceto morì al servizio di questa Serenissima Republica sopra Le Galere, La Communità di Genova in quel tempo ordinò ad ognuno delli Maestri Marticolati delle 7. Arti della Ferraria dovessero una volta L'anno ad udir una Messa in Canto nella Chiesa di S. Sisto per L'anima del suddetto Nocceto, ed ivi non doversi partire senza Licenza de' Consoli Maggiori, e si paga per la Chiesa £ 7. 2. viene sminuito la frequenza per un tanto Benefatore; Perciò si supplica VV.SS.re Ser.me ordinare in avvenire, che tutti quelli Maestri, che non veniranno ad udire La S.ta Messa, come sopra siano condannati di 13 40: da pagarsi subito al Cassiere dell' Arte Maestra per poterli applicare ad uso della nostra Cappella in Ornamenti, come sopra, salvo sempre il legitimo

impedimento a giudizio de' Consoli Maggiori, come sopra —
E successivamente Letti Li detti Capitoli da me Notaro Cancelliere di detta Arte a chiara intelligenza, et alla presenza di ognuno delli suddetti Congregati, e non essendo imposto alcuno a dire ne ricordare in contrario, è stato da detto nostro Console proposto detta Università chi è di parere d'approvare Li suddetti Capitoli per proggettarli al Serenissimo Senato acciò non occorrendoli in contrario possa col suo benigno Decreto stabilire, et ordinare in tutto, come in essi, e così dati, e raccolti li voti La proposizione è rimasta approvata concorrendovi 85. favorevoli, e 13. Contrarii Extatissimus in Carte nove presenti comprensa Licet, e salvo e Ema Joannes Andreas Cavagnarius Notarius, et dicte Artis Magistre Ferrariorum (segue d.o Capitolo a Carte 90, e 106 —

Ser.mi Sig.ri

Sono spirati qualche mesi sono i nostri Capitoli fatti da' Consoli, e Consiglieri, et università dell'Arte Mastra della Ferraria della presente Città, e da VV. SS.e Ser.me Comprovati, e siccome d.a Università non può vivere senza metodo ha risoluto per il buon regolamento della medema di formare alcuni per presentarli sotto La benigna Censura di VV. SS.e Ser.me, come riverentemente fanno, acciò quando non Le occurrerà in contrario si degnino comprovarli in tutto, o in parte, come meglio sovverrà alla Somma Clemenza di VV. SS.e Ser.me, et à Loro piedi con ogni maggior ossequio s'inchinano —
Da VV. SS.e Ser.me

D. L'Università dell'Arte Mastra
della Ferraria

1699: die 9. 8bris

Comprobata, et convalidata supradicta Capitula in omnibus iuxta supplicata modo, nil in contrarium occurra prestantissimi Magistratui Patruum Communis cum facultate augendi, et minuendi Capitula predicta prout eidem pert.o Prest.mo Magistratui meglius videbitur per Ser.mu Senatum ad Consulos decem absentibus a Trono Ill.mis, e Ser.mis DD. Raphaelle Giustiniano, et Io: Bapta de Turri ac interventibus eo loco subrogati ad formam Locis Ill.mi, et excellentissimi DD. Luca Spinola, et Joseph Grimaldo ———

@ Anfranus

1700. à 12. Gennaro

L'Ill.mo Fran.co de Mari all'Arte suddetta Deputtato riconosca li suddetti Capitoli, e riferirà per l'Ill.mos S. PP. Comis ead Consulos ———

@ 27. Gennaro

Udita la relazione del prefato Ill.mo Francesco de Mari come sopra Deputato a palle

Ha l'Ill.mo Magto Ecc.mo PP. del Commune dichiarato, e dichiara non occorrendole in Contrario alla Comprovazione delli sopradetti Capitoli, e sofficientemente valendosi della facoltà conferitali in vigore del soprascritto Decreto de' 9. 8bre 1699. ha ordinato, et ordina che l'ellezione de' Consoli dell'Arte Mastra si raggiri, e debba seguire tra

quelli Maestri che hanno Bottega aperta come più idonei, e facultosi per fedele amministrazione dell'Arte, e sue Dispenze

Item a palle a palle che sopra — Che debbano li Consoli di suddetta Arte prima che possino ellegere nuovamente elletti alla medesima Carica avere La vacaza solita di un Triennio con dichiaratamente che sicome L'arte suddetta è constituita di molte antiche tutte separate fanno ~~il~~ suo Console, e Consiglieri godono delli stessi privileggi tra quali quella de' Spadieri, e qualcheduna di esse Arti constituita in picchissimo numero de' Maestri che abbino Bottega aperta, così venendo il Caso che a qualcheduna di dette Arti non sia praticabile nella vacanza ne che sia ristretto L'ellezione a solo quelli che hanno Bottega aperta perche tampoco è dovuto, che in tali casi perdino dette Arti il Loro jus, debba in tal caso restare riserbato all'Arbitrio del Magto Illmo, come è giusto riconosciuto La deficienza de' soggetti il ristringere o tanto il tempo delle Vacanze suddette come allargare L'ellezione anche a favore di quelli Maestri che non avessero Bottega aperta

Si parla del Cassiere.
Facoltà dell'Illmi PP. del Commune

Item a palle come sopra — Che di tutte Le partite tutte che Legitimamente dovesse o avesse occasione il Cassiere pro tempore dell'Arte suddetta di spendere per La miglior amministrazione a cautela di dette Arti, e abbi obbligo detto Cassiere darne notizia ad uno de' Consoli di detta Arte, che a questo effetto sarà deputato dall'Arte sudta senza però disobbligare detto Cassiere del rendimento solito de' conti, e di tutte quelle altre obbligazioni, che dalli Capitoli,

et altro gli venghino prescritti

Riservandosi del resto il Magistrato Ill.mo secondo la q.tà delle cose, e de' tempi il poter variare, aggiungere, e sminuirvi quello stimerà per buon regolamento dell' Arte suddetta

E così a palle come sopra, e stato dichiarato in ogni miglior forma

Tommaso Marchio Cancelliere

Aggiunta agl' Ordini dati dall' Ill.mo Magistrato de' SS.ri del Commune per osservazione di Decreto de' 14: Gennaro

Per l'avvenire non sarà lecito ad alcuno Console nè di Consiglio ammettere, che alcun Maestro di qualsivoglia Arte sotto qualsivoglia pretesto possa dar Carta finita a' Garzoni, nè si possa da' Maestri abbonare tempo alcuno a' detti Loro Garzoni abbenche attualmente avessero servito, e servissero ma s'intenda cominciare il tempo di quel giorno, che le faranno L' Instromento di detta Cartazione.

Che ogni Maestro sia tenuto appuntare La Carta alli Garzoni sotto a l' Instromento di detta Carta, subito che mancheranno dal Loro Servizio o al più tardi fra giorni otto dal giorno della Loro partenza, e dall' istesso dovranno fare quando ritorneranno al Loro Servizio con fare dispontare La Carta; che tutti Li Garzoni, e Figlie de' Maestri che usciranno dal Maestro, o vorranno esercitare L'Arte tanto per Lavoranti, come per Maestri debbano prima essere esaminati da' Loro Consoli, e Consiglio delle loro rispettive Arti, e quando non fossero idonei non possano in modo aluno esercitare detta Loro Arte con pena a Contravventori a' suddetti Capitoli, cioè a Con=

soli, e Consiglieri di £ 50. sino in £ 100. a giudicio dell'Ill.mo Magistrato, e di privazione del Loro Officio a' Maestri di £ 25. in 50. e più al riffaciente de' danni che coloro avessero aver accusato à Garzoni, et a' Garzoni quando contravveniranno a' detti Ordini di £ 25. in 50.; e che non possano essere più ammessi al detto esercizio, nè scritti in Marticola senza L'espresso ordine in scritto del Mag.to Ill.mo

Che rispetto all'esami, e prove da farsi a' figlii de' Maestri, Lavoranti, e Garzoni, come sopra, si faccii esposizione al Ser.mo Senato per la Comprovazione e più cautela quantonque forsi non fusse di bisogno del tenor seguente

Serenissimi Signori

Considerando il Prestantissimo Magistrato de' P.P. del Commune che li maggiori inconvenienti che succedono nelle Arti sono per il più causati dalla imperizia de' Proffessori delle medesime, che invigilando esso Magistrato ha stimato di dover ordinare a tutte Le Arti, che tutti li Garzoni che usciranno dal Maestro, e che vorranno esercitare l'Arte tanto p. Lavorante, come per tener Bottega aperta, o chi vorrà esesercitar dett' Arte debba primieramente esser esaminata in detta Loro Proffezione da' Loro Consoli, e Consiglio, e quando non fossero approvati idonei con due terzi de' voti non possino in modo alcuno esercitare dett' Arte Loro sotto Le pene che il detto Prest.mo Mag.to vi sia autorità bastante

per fare detti ordini, nulla di meno per dar maggior valore, et osservanza a detto Decreto, e remediare à detti Inconvenienti si apprendono essere in dette Arti per La imperizia de' Maestri, ha stimato doversi anche far istanza per L'approvazione di detto Capitolo da' VV. EE. Ser.me, come di beneficio universale, e Loro fanno umilissima riverenza, ita in omnibus, ut supra exponi

Decretum prefacto Ser.mo Senatui per prefacti Prestantissimi DD. Co. Communis ad calculos omnibus convenientibus hodie 14 Jannuarii

1689: Die 18 Jannuarij

Ill.me, et Exc.me de Palatio videant, e referant per Ser.mi Senatum ad Calculos

Ca. Bernardus

Si riferisce al Ser.mo Senato che L'Ill.mi, et Ecc.mi Presidenti nel Real Palazzo Commissionati stimano che il detto ordine debba essere molto proffitto, e di vantaggio al Pubblico, e privato, onde si ha Luogo ad approvarlo secondo L'instanza del detto Prestant.mo Magistrato aggiungendovi, che L'esame debba anche farsi con qualche prova della idoneità, abilità, e virtù delli detti Garzoni, cioè con esercitarli in qualche Lavore, et esperienza attuale dell'arte che doveranno esercitare, se così VV. SS. Ser.me stimeranno accertato.

segue

alli 24. Genaro

Letta la suddetta relazione al Ser.mo Senato han=
no lor SS.e Ser.me approvato il dett' ordine, e
deliberato in conformità della suddetta De=
liberazione ad Calculos

Co. Bernardus

alli 4. Febbraro

Si aggiunga al suddetto Decreto che debba sup=
plire l'esame, o fare l'istessa prova, come si
si è deliberato sopra, anche i Figlii de' Maestri
delle dette Arti per Ser.mum Senatum ad
Calculos auditis, expositis

Co. Carolus

1708: alli 20. Maggio

Essendosi discorso nell'Ill.mo Mag.to de' SS. del
Commune delli disordini che alla giornata vanno
seguendo nelle Arti, e a distribuzione de' suffragi
che si fa alle Figlie de' Maestri, che si maritano,
quali vi lasciano di ricevere qualche pregiudizio
nella esigenza de' suffraggii dotali v. s. a. dila=
zione che loro vien data da' Consoli respetti=
vamente delle Arti, e ritrovarsi in pronto il
denaro dovendoli, e stato deliberato che s'intimi
a' tutti i Consoli d'ogni Arte, che in fine d'ogni
anno respettivamente debbano depositare
appresso del Cassiere dell'Ill.mo Mag.to tutte
quelle somme di contanti che dovesse destri=

buirsi p. soffraggeo Dotale di dette Figlie
per doversi poi detta somma assegnare dalli
Illmi Deputati respettivamente alle arti a
quelle Figlie che fossero capaci di detto
soffraggio secondo la disposizione de' Capitoli
delle dette Arti respettivamente, et ad effetto
che la presente Deliberazione pervenga
anche a notizia ad solo di suddetti Consoli,
ma de successivi, e anche de' Notari respet=
tivamente di tutte le Arti, è stato ordinato,
che si registri il presente Decreto ne' Capi=
toli respettivamente di esse Arti p. Illmo
G. P. Comm.rio al Caleuto[s]

Nos

Ha parimente il prefato Illmo Magto decretato,
che tutti i Consoli delle Arti debbano fra il termi
ne prefisso dalli Ordini fatti l' 1688. a 29. xbre
aver presenti ogni anno i conti della loro ammi=
nistrazione firmati da' Revisori di essi con dover=
ne presentar copia all'Illmi Deputati respettivamen
te per l'approvazione di essi sotto de' quali do=
vranno anche sottoscriversi detti Illmi Deputati
quali nell'istesso tempo avranno l'incommo=
do di dare l'ordini opportuni ad effetto che

communemente osservato tutto ciò che vien disposto
dalli Capitoli dell'Arte medesime in seguito anche
li suddetti Ordini del 1688, che parimente la
presente deliberazione sia registrata nelli
Capitoli di ognuna di dette Arti perche per=
venga a notizia d'ognuno, ne se ne possa
pretendere ignoranza ✠ L'Ill.mi D. D. C. P.
Communis ad Calculos

1708. à 26. 8bre

Avendo l'Ill.mo Mag.to avuta notizia che
non ostante l'ordini suddetti alcuni Consoli
di qualche Arte intendono di farsi Lecito
di distribuir Loro a beneplacito il soffraggio
delle Doti destinate alle Figlie
Che perciò è stato deliberato che si aggiunga
a' suddetti Decreti La pena a' Trasgressori di
£100. p. ognuno, e che i sudd.i Decreti insieme
con il presente debbano intimarsi da me Can=
celliere con far nota di detta intimazione non
solo a' Consoli che devano presentemente ter
minare La Loro Carica, ma anche a' Consoli
erigendi pro tempore, di tutte le Arti con signi=
ficata Loro La pena suddetta: detta intimazione
far Loro in occasione che se le darà il solito ad imi=
tar ad effetto che venghino universalmente osser=
vati li Ordini sudd.i, e La presente deliberazione

si registri parimente nelli Capitoli di tutte le arti per l'Ill.mi DD. PP. Communis ad Calculos

Carlo Antonio Ruirolla Canc.le

1718 a' 8 9mbre

Sopra quanto è stato rappresentato dall'Ill.mo Sig.r Franc.co Imperiale Lercaro Priore circa il pregiudizio che sente la Cassa dello Mag.to Ill.mo in non imborzare la porzione a Lei spettante delle condanne che si fanno all'anno dalli Consoli respettivamente delle Arti mentre per lo più non si curano di suoddere se non alla fine del Loro Consolato, così obbligati per non ritardare, e admitatur a Consoli nuovi con procedere alla ignorazione de' Condannati, senza poi solecitare la vendita de' pegni, e pagare il Cassiere la porzione spettante allo Mag.to Ill.mo.
È stato deliberato che in avvenire tutti li Consoli delle Arti rispettivam.te siano tenuti pagar di propio tutte quelle condanne che faranno nel tempo del Loro Consolato quando fra il termine di un mese dopo che saranno passate in giudicato non le avranno esatte da chi spetta, e che la presente Deliberazione si registri nel Libro de' Capitoli di tutte le Arti per l'osservanza, e con obbligo alli Notari, che servono alle medesime intimarla à Consoli

16

nuovamente elletti, e che si elleggeranno in appresso nell'atto che si ammetteranno a tal Carica per prefatos Ill.mos Mag.tos PP. Communis ad Calculos

Gio: N.o Rollandelli Canc.re

1720. alli 8: Ottobre

Avendo Niccolò N.a Questa, e Steffano Toppiano due delli quatro Deputati dell'Arte Nastra per comporre la differenza vertente tra l'Arte medesima, e Giacinto Podestà, e Domenico Testa allegò aver essi fatto ricorso al Mag.to Ill.mo de' PP. del Commune per essere soddisfatta dalle fatiche, et assistenza prestata nel Corso di mesi 26. per la Lite contro la Communità di Chiavari per occasione di Marco con averne ottenuto sentenza favorevole a d.a Arte rappresentato all'Ill.mo Sig.r Bartolommeo Lomellino ad esso Deputato esser riuscito alli suddetti Questa, e Compagni, a quelli fu anche rimessa la differenza suddetta da d.i Podestà, e Testa di componerla con pagamento di £200. per tutto quello e quanto potessero per detta Causa prettendono dalla Arte sudd.a da pagarsele, quanto su un tale aggiustamento

comprovato dal p.o Ill.mo Sig.r Deputato con averlo nell'istesso tempo supplicato ad ordinare, che in L'avvenire non possa d'alcuno de' Maestri di dett'Arte pretendersi ricognizione, nè mercede veruna per assistenza alli affari della medesima senza precedente permissione del P.re Ill.mo Mag.to ovvero dell'Ill.mo Sig.r Deputato pro tempore ad esso.

Essendo da V.S.a Ill.ma uditi detti Podestà, e Testa, quali circa la recognizione ad essi, come sopra do=vuta si rimettono a tutto ciò venisse terminato del P.o Ill.mo, e Diputato, meritando per altro molto più la loro assistenza, e tempo perduto, di quell'Anno come sopra convenuto d.ti Deputati

Hà l'P.o Ill.mo Sig.r Bartolommeo Lomellino Lodato il Zelo di detto Podestà, e Testa l'esito felice per detta Lite da essi procurata con l'as=sistenza, et incommodi, e la prontezza di conten=tarsi di d.te £200. Solamente, e comprovato perciò l'aggiustamento, come sopra fatto di detti Quattro Deputati p. essere in beneficio dell'Arte, in modo tale, che si paghi subito a' medesimi da chi spetta tal Somma, et ordinato altresì che per l'avveni=re, occorrendo assistere a qualche Lite, o interesse dell'Arte, non possa chi non avesse l'incombenza quando sia Maestro della stessa, pretendere mercede, nè ricognizione alcuna,

senza precedente ordine del Mgto Illmo, e
sia dell'Illmo Sigr. Deputato pro tempore
all'Arte, e così Ecc.

Francesco Ma. Colombo Cancre.

Si riferisca al Ecc.mo, è nato aver il d.me
Diputato dell'Arte Mastra della Ferraria
in esaltazione della Riv.ma Commissione
de' 7. p. caduto Febbraro, riconosciuto l'in=
stanza fatta da' Consoli di detta Arte perche
sia accresciuta la somma dovuta da Compgni
p. il loro ingresso; cioè li Genovesi invece delle
lire cinquanta che di presente si pagano a
lire trecento, et alli Forestieri lire seicento
in luogo p.tte Cento, che in oggi si sono tenuti
pagare, et avere ritrovato susistere d.ti rispet=
tivi pagam.ti appresi in oggi p. troppo tenui
in un'Arte abbondantissima di Maestri, e sic=
come in tutte le altre Arti la metà di cui
spetta alla Cassa del Magistrato Ecc.mo, così
apprendere il Ecc.mo Sig.r Deputato che anche
nelle suddette Caluzze praticarsi lo stesso non
già nella somma, che sopra richiesta, mà
bensì per li Genovesi, e suddetti a sole lire

trecento cinquanta alli Forastieri a £ 30. da ripagarsi per metà tra La Cascia dell' Mag.to Prest.mo, e L' Arte Medesima per sottomettere però il Prest.mo Deputato questo suo riverente sentimento alli Superiori, et infalibili determinazioni di Lor Sig.rie Ill.me alle quali profondamente s' inchina ———

Et ita in omnibus, ut supra refferi ordinatus Ser.mi Senatus Prestantissimus Josephum de Mari q. Ex.mo Dominici Mariæ ad dictam artem Deputatus, et ut sopra Commissionatus ex die 7. martii 1706 ———

Antonio M.a Brea Canc.re

1726. die 3. Aprilis

Lecta, et Votum in sensum Relationis Prefacti Prest.mi Deputati ad artem predictam, et iuxta suncitum, et Decretum q. Ser.mi Senatus ad Calculos absente a Trono Ser.mo D. Duce Egrotante Preato tamen ———

Cambiaso

Ill.mi Sig.ri

Dispondono i Capitoli dell'Arte Mastra della Ferraria della presente Città tra le altre cose che per la Festività che si celebra ogni anno à 14. Maggio nella Chiesa di S.to Stefano del Glorioso S.to Ampegli non si possa spendere solo la somma, e somme in essi Capitoli espresse tra quali è fissata la spesa di £ 19.4. per la compra di dodeci donzine Massi finti da darsi alli Maestri delle cinque Arti della Ferraria, ma essendo le dette cinque Arti accresciute di Maestri si è ritrovato il Conseglio in obbligo da qualche anno a questa parte di accrescere il numero de' Massi sudd.i per soddisfare a tutti, e riparare che non seguissero disturbi, e lamente, come è di già seguito. ma siccome pare, che detto accrescimento q.to quanto fattoso sia contro la disposizione de' Capitoli medemi; così sono VV.SS. Ill.me supplicate ad ordinare, e permettere che nel corrente anno, et in avvenire si possano far fare sino a donzene diciotto di massi finti, come anche a dare facoltà di potere detto giorno

di detto S.to Ampegli a maggior gloria di Dio, et
onore del d.o Santo, far fare il Panegirico al
... erno, e sparrare Mascoli 25. qual spesa
non passerà £ 28. in 30. in tutto ogni anno
competendo a VV. SS.e Ill.me facoltà secondo
le contingenze delle cose, e tempi di variare,
aggiungere, e sminuire quello stimeranno per
buon regolamento dell'Arte suddetta in
forza di Decreto de' 27. Gennaro 1700. che
si presenta, e tanto sperando da VV. SS.e
Ill.me ottenere fanno alle medeme profon-
dissima riverenza di VV. SS.e Ill.me

Li 3. Consoli Maggiori di d.a Arte Mastra della ...

1733. alli 23. Marzo

Letta, et udita quanto è stato a viva voce sog-
giunto dall'Ill.mo Sig.r Gio: Batta Durazzo ex
ordine, e Deputato all'Arte suddetta in ordine
di discorsi fatti nella ... elezione fra Consoli
medemi, e li Revisori de' conti del Consolato
passato discorsa.

Proposto che sia di parere di permettere a'
detti Consoli, che nel Consolato presente,
et altri successivi possano spendere per

segue

19

La Festa del Loro S.to Protettore S.to Ampeglio
£ 30. di quello viene prescritto dalla tariffa
delle spese da farsi p. la Festa suddetta
registrata nelli Loro Capitoli, e ciò a motivo
di essere aumentata l'Arte, o sia il Numero
de' Maestri della medema, convenendo però
in voce delle 12. donzine [illegible]
sino al num.o 18. donzine, et ancora a riflesso
della salve de' Mortaletti e Panegirico già
da più anni introdotta e tollerata con che
però non possa farsi in tutto maggior spese
di esse £ 30. Laetis Calculis in Nagto Ill.mo
DD. CC. Communis Propositio approbata
remansit omnibus favorabiliter concur-
rentibus in pleno numero

Ignatio M.a [illegible] Cancelliere

[illegible]

Faccio fede io Notaro Scrivano
dell'Arte Mastra della Ferraria
della presente Città qualmente
tra le altre deliberazioni fatte
sotto li 30 del Mese di 9mbre del
Corrente anno 1736. da' Consoli,
e Consiglieri di detta Arte Mastra
vi è la seguente

1736. a' 30. 9mbre

// Riflettendo li detti Consoli, e Consiglieri
in duodecimo num.o Congregati, e che al pre=
sente l'Arte de' Spaeri si riduce ad
un solo Maestro, e così in numero non
Capace, e sufficiente ad ellegere li quat=
tro di detta Arte per presentarli alli detti
Consoli, e Consiglieri come viene disposto
da' Capitoli di detta Arte Mastra ad effetto
di potersi poi a detti Consoli, e Consiglieri di
detta Arte Mastra supplire nel Consiglio della
medema di questi Officiali, che ogni anno
alla forma de' Capitoli debbano elleggersi
de' Maestri di detta Arte de' Spadieri, e sotto
perciò proposto di deliberare, che in avvenire
per fare detti quattro si debbano nominare
quattro Maestri, cioè uno per ognuna delle re=
stanti quattro Arti della Ferraria, quali do=
vranno essere nominati da detti Consoli, et
uno de' Consiglieri di detta Arte alla sua, quali
quattro sottoposti alli voti del Consiglio di detta
Arte Mastra si proveda di quelli Officiali,
Che ogni Anno alla forma de' Capitoli
devono elleggersi di detta Arte de Spadieri,
e quando in detti Spaeri fossero in num.o

di due in tal caso dalli quattro da nominarsi, come sopra se ne elleggono solo due da unirsi alli detti Spadieri, e dandosi il caso che vi fossero tre Maestri Spadieri delli quattro come sopra nominati, e ne elleggano solo uno da unirsi a' detti tre Spadieri per doversi in ognuno di detti Casi del detto Consiglio di detta Arte Mastra provvedersi di quelli Officiali che ogni anno alla forma de' Capitoli dovranno elleggersi da' Maestri di detta Arte de' Spadieri, poichè arrivando di Maestri Spadieri al num. di quattro o più in tal caso non debba aver più Luogo il presente provvedimento con supplicare perciò il Ser.mo Senato per La Comprovazione dati, e raccolti li voti La proposizione è stata approvata —

Carlo Giuseppe Remond.no Not.o e Segretario di detta Arte Mastra della Ferraria

1737: die 23. Febbraij

Facta comprobatio supradicti Capituli, in omnibus, et in eo modo nil Contrarij Occurrat Ex.mo Deputato ad dictam Artem Ex.mi Magistratus Patrum Communis per Ser.mum Senatum ad Calculos

C.a Bartolommeus

1737. alli 30. Marzo

L'Ill.mo Ugo Fiesco ex ordine dall'Ill.mo Mag.to de' PP. del Commune, e Dep.to alla detta Arte, e come sopra Commissionato avendo sentito La Lettura della sopradetta deliberazione come sopra stata fatta dalla detta Arte col Decreto successivo della Comprovazione del predetto [illegible] nato in tutto come sopra ed al tutto avuta la dovuta riflessione [illegible] deliberato e dichiara non occorrebbe in contrario in tutto, e per tutto alla forma del [illegible] Decreto di Comprovazione e per esecuzione del medemo, e così.

Gio: N.o Rollandelli Cancell.re

1739: alli 16. 7mbre

L'Ill.mo Sig.r Gio: Batta Durazzo Priore del Mag.to Ill.mo de' PP. del Commune, e Deputato alle Arti Mastre, e de Chiavonieri udita l'instanza fattale da Gio: Carlo Pozzo, e Cristoffaro Bertoloni Deputati dell'Arte sudetta de' Chiavonieri quali hanno esposto, che La Loggia

di detta Arte Mastra ricusa di fare la dovuta ese=
cuzione al nuovo regolamento [illegible] Arte
suddetta de' Chiavonieri con farlo copiare al
Libro de' Capitoli di detta Arte Mastra, perciò
supplicherà Sua Ecc.ma Illma di qualche opportuno
provvedimento

// Vista la citazione fatta a' detti Consoli
dell'Arte de' Chiavonieri e cadente per la pre=
sente Sessione ha ordinato, et ordina che s'intimi
a' detti Consoli di detta Arte Mastra il do=
ver per tutto Martedì prossimo 22. del corrente
presentare nella Cancelleria il Libro de' Capitoli
di detta Arte Mastra ad effetto di copiare il
detto nuovo regolam.to preso da detta Arte
de' Chiavonieri, et ita

a d.o

// S'intimi &c.

// A' Consoli dell'Arte Mastra della Ferraria
qualmente qui cade il tenore di dett' ordine
per il che affinche e ciò ad instanza di sud=
detti Gio: Carlo Gozzo, e Cristoffaro Bertoloni
Come sopra deputati &c.

alli 22. Detto

Gio: Batta S: Cristoffaro Nonzio Pubblico ri=
ferisce d'aver sino de' 19. D.to data d.e intimazioni.

personalmente a Gio: Maria Guido, ed Antonio Ceccelli, et heri parimenti in Persona ad Agostino Roccatagliata Consoli dell'Arte Mastra della Ferraria presente La Parte, Li Consoli della Arte Mastra della Ferraria constituiti nanti l'Ill.mo Mag.to de' Sig.ri SS. del Commune, e dell'Ill.mo Sig. Gio: Batta Durazzo Deputato all'Arte sudd.a &c.

Per occasione di un apperto precetto, ossia intimazione ꝑ parte, et ordine del prefato Ill.mo Sig.re Deputato del giorno 16. del corr.te dello asserto tenore come in quello alla asserta nella instanza di Gio: Carlo Pozzo, e Christofforo Bertoloni asseritti deputati della suddetta arte de' Chiavonieri, ad essi ultimamente trasmesso, et a cui impugnativamente.

Rispondendo, et opponendo dicano non essere Luogo alla pretesa esecuzione dello asserto nullo Capitolo, ossia asserto nuovo regolam.to che si asserisce ato fatto dall'arte suddetta de' Chiavonieri, e della quali essi non ne hanno alcuna giudiciale notizia per farlo registrare al Libro de' Capitoli di detta Arte

Mastra per Le raggioni che si seguono in appresso —

// E Pust.mo Perche d.o asserto nuovo Capitolo non poteva farsi dalla sudd.a Arte de' Chiavonieri senza intervenimento delle restanti Arti, che compongono detta Arte Mastra della Ferraria, di cui d.a Arte dè Chiavonieri è un solo menbro in pregiudizio di tutta L'Università di d.a Arte Mastra ed essere d.o nuovo Capitolo direttamente contrario à Capitoli di esso Università, et in specie al Capitolo primo stati comprovati dal Sereniss.mo Senato sotto Li 9. 8bre 1699. e dal prefato Ill.mo Mag.to sotto Li 27. Genaro 1700, alla formazione de' quali, e pure intervenuta sudd.a Arte de' Chiavonieri che si presentano ai quali La diretta regola di ragione giusta talora cuius est concedere —

Secondo. Perche anche nello caso supposto, che detta Arte avesse da se sola La facolta di formare detto asserto nuovo Capitolo, Locche assolutamente si nega, essendo questo direttam.te contrario al detto Capitolo primo non si poteva da detta Arte fare instanza al Sereniss.o Senato per La comprovazione di esso senza La precedente Cittazione delle restanti Arti interessante, o almeno senza far suppliire dal prefato Ser.mo Senato alla Cittazione sudd.a con La clausola vel non che non si vede nello asserto Decreto di comprovazione di detto Capitolo secondo L'espressa dispposizione del Statuto de Decreto a Senato impetrat. 51. il beneficio,

del quale d.i comp.ti implorano in ogni miglior modo sotto &c.

T.zo Benchè il prefato Ser.mo Senato non ha derrogato a' Capitoli suddetti come sopra a esso comprovati sotto Li 9. 8bre 1669. et in specie a detto Capitolo primo che direttamente contrario al suddetto asserto nuovo Capitolo, quale Derrogazione era, et è onninamente neccessaria ad effetto che il sudd.o asserto nuovo Capitolo avesse sussistenza, e validità, che perciò Lo stesso non ha, e nè può alcuna forza, e in vigore come se mai fosse stato fatto, o comprovato conforme così solamente protestano in oggi miglior modo &c.

Sotto &c.

Q.to Per Li gravissimi disordini, inconvenienti, e pregiudizii, che della pretesa esecuzione di detto asserto nuovo Capitolo verebbero causati a d.a Università, mentre La Loggia di detta Arte Mastra, che regola tutte Le Arti della Ferrarezza e loro interessi dovendo che nelli anni, che spettano a tenore di detti Capitoli formarsi Li quattro Soggetti di detta Arte de' Chiavonieri potrebbero esserne estratti di quelli,

e forze tutti li 4, che non hanno le qualità prescritte da' Capitoli, et incapaci affatto per esercitar tal Carica, e da che ne risulterebbero gravissimi danni per la mala amministrazione, e direzzione nelli interessi di tutta l'Università che sono molti, e di gran consequenza, e ciò senza modo, ne forma alcuna in tal caso di potervi riparare, e finalmente purche il prefato Ecc.mo Senato in vista delli suddetti pregiudicii, et altre ragioni fattele presente dalla sudd.a Arte Mastra con sua supplica de' 16. del Corrente per circonscrizione di asserto decreto di [illegible] di detto asserto Capitolo ne hà tramandato al prefato Ill.mo Mag.to la cognizione dello esposto con la facoltà al medesimo di dare quei ordini, e provvedimenti che stimerà massima circa la suspensione per ora della esecuzione di asserto Capitolo, e [illegible] meglio da suo decreto di detto giorno 16. del Corrente esibito in atti di detta Cancellaria con cittazione della parte Contraria il quale a cautela di nuovo esibisce assieme [illegible] atti per la sola dimostrazione di questo fatto, e non altrimente &c.

E per le quali cose tutte, et altro da

dedursi a suo Luogo, e tempo quando ve ne sia
di bisogno non è Luogo alla dimandata
esibizione di detto aperto nuovo Capitolo,
e perciò instano, e richiedano, e supplicano
Sudd.i Comp.ti il prefato Ill.mo Mag.to, e L'Ill.mo
Sig.r Deputato a rigettare L'istanza ingiustam.te,
et indebitam.te Statali fatta da d.i aperti depu=
tati, e per La sudd.a eccezione, et a dichia=
rare a cautela non essere Luogo alla mede=
ma e ne alla presentazione del Libro de'
Capitoli dimandata a tale effetto come dalli
atti e le predette cose deducendo &c non astri=
ngendosi &c salvo &c protestando di tutti li dan=
ni, pese et interessi de' salarii del Magnifico
Avvocato, e Sig.r Procuratore in forma &c quali &c
richiedendo con la pnte sii Letta al pref.o Ill.mo Mag.to, et
al pref.o Ill.mo Sig.r Deputato in qualonque istanza Loro
respettivam.te venisse fatta da' Consoli, o da detti aperti
deputati di detta Arte de' Chiavonieri, e della
Lettura sotto &c e le presenti cose &c

C. a d.i Const.ti
Co. Giacomo Gueddi Avvocato
1739 die martij 22 7mbre in Vesperi
In Canc.ria Ill.mo Mag.to D.D. PP.
Communis Genuae &c

Segue

deposita &c.

Per dicto Ioanne M.a Guiddum, Antonium Occellum, et Augustinum Roccatagliata Consuli Artis Magistre Ferrarie presentes, respondentes exponentes, dicentes, presentantes, et exibentis decretum sub precibus precedentibus ... emanatum sub die 14. correntis subscritte Giuseppe M.a &c. Istantes recurrientis supradicta scriptura Legitimatorum prefato Ill.mi Mag.ti quam Coram Ill.mo Dep.to dicte Artis alique in omnibus ut supra facientes &c.

Ser.mi Sig.i

A' preci dell' Arte de' Chiavonieri, che supplicò VV. SS. Ser.me per la comprovazione d'un asserto Capitolo, ossia nuovo regolam.to da essa fatto, o piuttosto attentato di fare da essa Arte sotto li 28. Ag.to prossimo passato falsamente rappresentato ad VV. SS. Ser.me tenendone lo stesso al buon Ordine della medema circa l'ellezione de' soggetti che deve la stessa Arte presentare ogni Anno all Arte Magiora della Ferraria, di cui la stessa, è una delle sette Arti,

che La compongano per formarne La Loggia di essa
Arte Mastra, e per toglierà con ciò multi abusi
introdutisi, e come più diffosamente da detta
preci a quali &c. si compiaquero VV. SS. Ser.me sotto li
29. di Aprile di comprovarlo quando non occorrà
in contrario al Mag.to Ill.mo de' PP. del Commune
sentiti tutti che stimerà di dovere udire, e come
meglio da d.o Decreto, a cui &c. quale l'Ill.mo Mag.to
senza sentire li Consoli, e Consiglieri di d.a Arte
Mastra, che vi ha tutto il maggiore interesse, nè
alcun altro delle restanti Arti che La compongano
come sopra dichiarò sotto li 30. detto Aprile non
occorli in contrario a d.a Comprovazione, e come
da suo Decreto, che si presenta a cui &c.
Ma come che detto nuovo Capitolo, ossia nuovo
regolamento pregiudica La sud.a Arte Mastra
è direttamente contrario ai Capitoli della
medema, et in specie al primo stati formati
da tutte Le 7. Arti sud.e fra quali dall'Arte
sud.a de' Chiavonieri stati comprovati da
VV. SS. Ser.me sotto Li 9. 8bre 1699. e con di-
chiarazione di non avere in contrario
alli med.mi fatta dal pref.o Ill.mo Mag.to sotto

Li 27. Gennaro 1700: commissionato a tal' effetto da VV.SS.e Ser.me, e come meglio da rispettivi Decreti che si presentano à quali &c.

Perciò L'Università di detta Arte Mastra a di cui stragiudiciale notizia, è pervenutto il Capitolo suddetto, e La comprovazione del med.mo e per essa i Consoli della istessa volendo provvedere alla propria indegnità, et andare al riparo de' gravi disordini, che può causare detto asserto nuovo Capitolo comprovato, come sopra da VV.SS.e Ser.me umilm.te Li supplicano degnarsi di circonscrivere il detto Decreto di Comprovazione di d.o asserto Capitolo quando così stimi il prefato Ill.mo Mag.to già stato commissionato come sopra in questa Pratica, e nei modi, e forme allo stesso meglio viste sentiti li Consoli di dett' Arte de' Chiavonieri, o altri che meglio stimerà, o pure concedono facoltà al prefato Ill.mo Mag.to di dare quelli provvedimenti che stimerà sopra il contenuto nelle presenti preci, e frattanto di sospendere L'esecuzione di detto Capitolo in forza di d.o Decreto di Comprov.ne, o provvedere come meglio e Loro fa profondissima Riverenza

Di VV.SS.e Ser.me

Per di Supplicanti

J739. 16. 7mbre

Letta al Ser.mo Senato suddetta Supplica se ne tramandi Copia al prefato Ill.mo Mag.to de' PP. del Commune, perchè sul contenuto nella medema sentiti tutti quei stimarono dovere udire, e specialmente quelli che si fosse opposto di quei Ordini, e provedimenti che stimerà per Ser.mum Senatum omnibus ad calculos in undecimo N.o favorabilibus non ostante quamcumque oppositione.

Mox

Si rinova sud.o Decreto con la clausula, vel nô per eundem Ser.mum Senatum ad Calculos omnibus in dicto Num.o favorabilibus &c.

Ca Giuseppe M.a

J739: die Martii 22. 7mbris in Vesperi in Can.ria Ill.mi Mag.tus DD. PP. Communis Genue

Presentes Ceteranquer. d.o Gian M.a Guido, Antonio Ovelli et Augustinum Roccatagliata Consules Artis Magistre Ferrarie presentes, reccorrientes fieri preceptum tenoris sequentis &c.

Die ea

Precipitur de Mundo PP. Ill.mi Magistratus DD. PP. Communis Genue Iudiciis, et supra

commissionati a Ser:mo Senato ut ex actis q.de
Io: Carlo Gozio, et Bartolommeo Ratto qui se
opposuerunt ut ex Libro appositione Ser:mi
Senatus &c. quatenus die primo 7bris, qua offi=
ciabitur proxime ventura sequuta ab exe=
qutione presentis Comp.t Coram Patro Ill.mo
Mag.to ad videndum provideri super contentis
in soprascriptis precibus Ser.mo Senatui porre=
ctis sub die 16. Correntis pro d.o Ioanne Maria
Guiddum, Antonium Occellis, e Augustinum
Roccatagliata Consules dicte Artis Magistre
Ferrarie de quibus et copiam accipiendum &c.
audiendum &c. quamcumque alia ordinatione,
vel provisionem P.mus Ill.mus Mag.tus faccien=
dam in presenti causa &c.

// Opponendum &c. aliter &c.

// Instantibus d.is Ioannis M.a Guiddo, Anto: Occelli,
Augustino Roccatagliata Consulibus dicte Artis
Magistre Ferrarie &c.

// Die 23. d.o

Antonius M.a de Scattis noncius retulit se hodie
personaliter se dictis Io: Carlo Gozio Bartolom=
meo Ratto &c.

// Die 23. d.o 7mbris

// Precipitur &c.

// Dictis Io: M.a Guiddo, Ant.o Occelli, Augustino

Roccatagliata Consulibus Artis Magistre Ferrarie quatenus die prima officijs qua officiabitur proxime ventura sequitura ab executione presentis Compte Coram prefato Illmo Magto ad audiendam quacumque Ordinationem 6. provisionem pro Prest.mo Illmo Magto faciendam etiam circa ordinationem facitam ab Illmo D. Io: Bapta Duratio sub di 16 Correntis 7mbris

Opponendum Aliter &c.

Instantibus dictis Io: Carlo Gozio et Cristofforum Bertoloni dictis Nominibus &c.

Die 23. di

Io: Bapta Sancristophurus Noncius retulit se eri personaliter dictis Io: Ma Guiddo, Antonio Occelli, et Augustino Roccatagliata &c.

1739. Die 25. di 7mbris

Udita nel Magto Illmo DD. PP. Commune L'istanza fatta da di Gio: Carlo Gozzo, e Cristoforo Bertoloni deputati dell' Arte de' Chiavonieri dicente per essi N. M. Simone Ferrando, e quanto è stato dedutto in contrario da Consuli dell'arte Mastro dicente per essi N. R. Ep. Giacomo Guiddo, e tutto ciò è stato sine in die dedo &c.

Per questa volta solamente, e senza pregiudicio delle raggioni &c. d'ambe Le Parti si

confere facoltà all'Ill.mo Sig.r Deputato all'Arte sudd.a de' Chiavonieri di dare tutti li ordini, e provvedimenti che meglio stimerà in riguardo alla prossima ellezione della Loggia che deve farsi quanto prima, e l'Ill.mo DD. PP. Communis ad calculos &c.

1739. a 13. 8bre

L'Ill.mo Sig.r Gio: Batta Durazzo ex ordine, è Deputato all'Arte suddetta de' Chiavonieri come sopra comme.te &c. Valendosi della facoltà come sopra confertale ha nominato, e nomina per consiglieri dell'Arte sudd.a de' Chiavonieri da presentarsi all'Arte Nastra Pietro Martino Dolera, et Andrea Pinasco, e questo pro nunc, e citra preiudicium iurium partium, et ita &c.

1740. die 23. Januarj

Jacobus Solarius Cavaglierius Cameræ retulit se hodie Personaliter Orecteniis cittasse Carulum Gozzium, et ponte familia Cristopharum Bertoloni pro prima sectione Ill.mi Mag.ti pro Consulibus Artis Magistrae Ferrariae &c.

Die 15. Febrarj

Jacobus Solarius Cavalierius Cameræ retulit se personaliter Orecteniis cittasse Cristopharum Bertoloni, et Carolum Gozzium pro prima sectione Ill.mi Mag.ti ad instantiam Consolibus Artis Magistrae Ferrariae &c.

Ill.mi Sig.ri

L' Ill.mo Sig.r Carlo Emmanuelle Durazzo Dep.to
visto il nuovo raccorso suddetto portato dall' Arte Ma=
stra al Ser.mo Senato per occasione del nuovo
Capitolo fatto da Chiavonieri stato comprovato
inteso L'istanza da' Consoli di detta Arte Mastra,
e L'opposto per parte de' Chiavonieri si da L'ono=
re di far presente a VV.SS.e Ill.me essere il mo=
tivo più rimarcabile che ha dato il moto a' Chia=
vonieri di tal invocazione La difficoltà, che
incontrano nell' approvazione delli quattro Mae=
stri soliti ogni anno proponersi all' Arte Mastra
per L'ellezione de' Consiglieri causato dalle
venali passioni si procurano taluni in d.a Arte
da che ne viene, che non facendosi a suoi tempi
resta in facoltà della detta Arte Mastra a
tenor de' Capitoli ellegere che più Le piacerà
non ostante che non venghi presentata La nomina
de' Chiavonieri, ciò che detti Chiavonieri soffrano
di mala voglia ———

S'oppongo al contrario Li Consoli dell' Arte Ma=
stra al capitolo ultimamente rinovato dalli
Chiavonieri perchè proponendo questi solo il
perciò numero de' Maestri che all' Arte Mastra
abbisogna per ellezione de' consiglieri, e

28

Li soliti quattro alla forma de' Capitoli viene
ad essere priva dalla facoltà le compete di
scegliere fra la pluralità chi più le aggrada
et obbligata talora elleggere chi dovrebbe
escludere che è la ragione più forte della
loro istanze perchè non si tenga conto di
tale rinovazione come fatta senza l'inter
vento della detta Arte Nostra che a [illegible]
li particolari che vi restino nel esaminare
poi detta pratica ritrova il Prest.mo Ill.mo Sig.r
Deputato consistere l'Arte Nostra di 13. Mae=
stri, e ciò tre Consoli, e dieci Consiglieri, che
essa ogni anno suole rinnovarsi fra quelli
li vengono proposti dalle rispettive Arti di
Spadieri, Chiavonieri, Ferrari, Caldelari,
e Magiscalchi, che sono quelli, che presen=
temente la compongono, e siccome la pri=
ma è quella de' Spadieri, in oggi si trova estin=
ta ne viene che detta Arte Nostra suole
sorrogare in facoltà di quella li Consoli
della istessa Arte Nostra, che finiscole in
modo che restono di nuovo al Consiglio non os=
tante la vacanza treviale prescritta da loro
Capitoli perchè parlano dell'ellezione, e
non delle sorroghe, e li Chiavonieri appren=
dono essere questo un disordine, che meri=
ta qualche provvedimento in questo Stato

di cose il Prest.mo Ill.mo Sig.r Deputato va
riflettendo essere di niun rilievo il motivo
addutto da' Chiavonieri per la rinovazione
suddetta sopra di cui riclama l'Arte Mas=
tra, perche non sembra giusto privare
detta Arte Mastra del jus d'elleggere i Con=
siglieri, e scegliere chi più le piace, come
le sarebbe essendo luogo la suddetta inno=
vazione fatta da Chiavonieri, mentre questa
diminuisce la facoltà dell'Arte, che non
vi ha colpa per il disordine nasse in Chia=
vari i quali venalmente se loro procurano
onde giova concludere, che se li Chiavonie=
ri consenteranno all'Arte Mastra li Capi=
toli non sarà luogo alla stessa di elleggere
chi più le piace, e così se cesserà il loro
disordine, cesserà il riclamo +

Per dare poi una quale provvidenza
all'Arte Mastra, che fosse anche di Commu=
ne genio, dalle Parti stimerebbe il prefato
Ill.mo Sig.r Deputato fusse luogo ordinare,
che dall'Arte Mastra non si consideri nella
stessa sia per l'ellezioni di Consoli che
de' Consiglieri l'arte de' Spadieri, perche è
estinta, e così il numero delli 13. Maestri

che La compongano si restringa a soli undeci, cioè tre Consoli, e otto Consiglieri da elleggersi mone solito in modo però, che i numero di 9. posti Officiari sempre inteso, che nella approvazione delle proposizioni vi concurrano due terzi de' voti del primo N.° come succedeva per il passato a tenor delli Loro Capitoli, perche in tal modo non sarà più Luogo a far sorrogare, e resterà provvisto al segnalato disordine –

// Data da VV.SS.e Ill.me ale providenza, che riguardo detta Arte Mastra ad oggetto, che col segnato sistema non venghi a far numero Li Spadieri, perchè è Arte estinta, e resti per conseguenza rimosso il disordine di far sorrogare in mancanza de' medesimi, stimerebbe il pref.o Ill.mo Sig.r Deputato, che per facilitare il modo ai Chiavonieri di conseguire nella Lor Arte L'approvazione delli quattro Maestri, che devono in ogni Arte per proponersi all'arte Mastra in vigore de' suoi Capitoli potessero VV.SS.e Ill.me, e Consiglieri, senza pregiudicare la facoltà, che compete all'Arte Mastra in vigore de' suoi Capitoli potessero VV.SS.e Ill.me

ordinare, che qualora fatte da' questi in avvenire
e dentro del termine prescrittole più esperienze per
l'approvazione delli quattro Maestri proporsi nella
forma per l'addietro praticata a tenore de' loro
Capitoli senza conseguirne l'intiera approvazione
di tutti detti Quattro dovessero quando così fosse di
lor piacere per imbussolare li nomi di quei Maestri
che hanno l'età di anni 30., et anni 10. di Matrico=
lazione per estrarne otto Nominatori, che faccino
otto altre nomine da ponersi d.e otto altre, e nuove
nomine sotto li 16. nio de' voti di tutta l'Univer=
sità per la detta approvazione delli quattro
Maestri proponenti qualora però nelle precedenti
esperienze, come sopra praticate a tenore de'
loro Capitoli fosse rimasto approvato alcuno delli
quattro Maestri proponendi, e perciò non fosse
luogo ad eleggerli tutti quattro non solo quelli
mancassero all' intiero compimento delli detti
quattro dovessero in tal caso essere estratto solam.te
il doppio numero di quelli, che mancassero, e
dovessero approvarsi per lo detto intiero com=
pimento da portarsi alla approvazione della
Università, come si è detto sopra, sempre
inteso, che il tutto siegua nel prescritto ter=
mine in modo che non venghi ad trappassarsi

il tempo prefisso a detta nomina da' Capitoli dell'Arte Mastra, a quali mai per qualsivoglia causa non s'intenda derrogare, né quali mai pre[giudicare], quando poi praticate sempre dentro al prescritto termine tutte dette esperienze non riuscisse a' Chiavonieri conseguire in tutto, o in parte l'approvazione venghi ad infrigersi all'Arte Mastra quella gravità, che le viene conferta da' Capitoli formati dalle stesse Arti, che la compongano, e sempre stati in una intiera osservanza per il buon regolamento della medesima in vista del molto rapporto passa fra esse ——

Spera il C.^to^ Ill.^mo^ Sig.^r^ Deputato che tali Determinazioni potessero servire di stimolo alla Loggia de' Chiavonieri di far le nomine per l'approvazione di detti con scelta da' Maestri atti, e capaci a simile Carica i quali non debbano incontrare per la desiderata approvazione, che in qualonque Caso la segnata estrazione, e subita esperienza possa difficoltare a fasionamenti i mezzi di conseguir il Loro fine, che sono l'origine dell'allegato disordine ——

E siccome hanno rivelato in ultimo Luogo i Schiavonieri essere Decreto speciale del Ser.mo Senato di poter restare un Maestro Spadaro, che ancor si trova di detta Arte sempre computato nell'Arte Mastra stati approvati si come scritto ne' Capitoli della detta Arte Mastra presenti allo pref.o Ill.mo Sig.e Deputato da' Consoli della detta Arte Mastra, stati approvati dal Ser.mo Senato in fine de' quali resta registrata una Lor deliberazione, che concerne il dover sempre stabilire nell'Arte Mastra uno sino in 4. Mastri Spadieri quando vi fossero, stata e qualmente in l'anno 17 Stimerebbe perciò il pref.o Ill.mo Sig.e Deputato fusse Luogo a far riconoscere VV.SS.e Ill.me di deliberare una qualche esposizione al Ser.mo Senato da estendersi a giudizio di chi VV.SS.e Ill.me determineranno ad effetto di conseguirne la necessaria circonscrizione quando così portasse l'opportunità a suo giudicio con esprimerle le ragioni, che hanno dato il moto a tale esposizione, fra quali il disordine, che porta il far comparire un'Arte, che in oggi si vede estinta non potendo un Uomo solo, ne due, o tre far corpo dell'Arte, e così molto meno questo tale che dalle informazioni prese non ha bottega, nè è capace di simil

62. Mestiere e che fa una figura erronea, e spiegandosi essere quello che veramente a' termini delli Ordini generali non puole, ne deve essere oltre l'inosservanza de' Capitoli dell'Arte Mastra, i quali per la tresiale vacanza a' Consoli, e Consiglieri da' medesimi prescritta vi repugnano stima bensì il pref.to Ill.mo Deputato si potessero per ora aggregare detto Maestro Spadiero quando veramente a termini delli Ordini dovesse considerarsi per tale aggregarsi, dico ad una delle Arti della Ferraria senza alcun suo pregiudizio acciocchè ripigliando corpo all'Arte de' Spadari possa staccarsi dall'Arte in cui venisse aggregato, et unirsi al Corpo della di Lui Arte.

Che è quanto si stima il pref.to Ill.mo Sig.r Deputato in debito rifferirn a VV. SS.e Ill.me a quali &c.

1741: alli 17. Febbraro

Udita la istanza fatta dalli Consoli di d.a Arte Mastra della Ferraria, e quanto è stato opposto da Consoli dell'Arte de' Chiavonieri &c.

Letta quindi la sud.a Relaz.ne fatta estendere dal pref.to Ill.mo Sig.r Carlo Emmanuelle Durazzo Diputato a detta Arte come sopra cognominato &c.

// Vista La cittazione Cad.ª per La presente Sessione &c.

// Discorsa &c.

Andando in sentimento di detta relazione si delibera in tutto, e per tutto come in essa si legge, e contiene ed in tutte Le sue parti come favorita ancora al refft. Ill.mo Sig.r Carlo Emmanuele di far escludere quell'opposizione al Serm.o Senato, che meglio stimerà per L'effetto ed in tutto come in detta relazione per Ill.mos DD. Ex. communis ad calculos &c.

Giulio Nº Zamuner

Ill.mi Sig.ri

L'Arte Nostra della Ferraria possedendo da più di mille il Gius utile della vendita del Marco delle Pese, e Misure così di Ferro, che di ottone, e Legno per merito di Nocoto Chiarli Ferraro, et essendo solita ogni anni tre vendersi il Marco da' Consoli Maggiori di d.a Arte, cioè quello del Ferro, e Legno, e de' Pesi, e Misure principiare il primo di Marzo di ciaschedano, et essendosi introdutto L'abuso di alcuni

Segue

Mercatori di farsi fare delle proroghe in
pregiudizio di suddetta Arte e a utile di
suddetti Mercatori con allegare varie scuse,
e pretesti perciò per eccitare simili disordini,
e pregiudizij per anno li Consoli, e Consiglieri
deliberato vendere sudd.º Marco per l'avve-
nire col principio il primo di Gennaro di
ciascheduno anno da durare Anni tre secon-
il solito per questa prima volta di venderlo
dal primo Marzo p. V.º per Genova solamente
e da principiare dal primo di Gennaro 1750, sino
a tutto decembre 1752 per Genova, et ambe
le Riviere di Levante, e Ponente compreso
li Stati di Lombardia e così di Triennio in
Triennio ed li patti Tasse e Condizioni meglio viste
in ogni tempo da sudd.i Consoli presenti, e pro
tempore con il consenso del solito Ill.mo, ecc.
Deputato all'Arte sudd.a e perchè suddetta
deliberazione abbia in ogni tempo suo fon-
damento di osservanza ricorrano da VV. SS.e
Ill.me supplicandole degnarsi della Loro benigna
approvazione che del favore gliene resteran-
no perpetuamente obbligati, e le fanno profon-
dissima riverenza
Di VV. SS.e Ill.me

Ca. D.i Supplicanti

1749. à 30. Gennaro

Letta per l'Ill:mo Sig:re Deputato all'Arte Mastra della Ferraria riconosciuta la divisa, come sopra fatta dall'Arte sudeletta, e la vendita del Marco e prese quelle ricognizioni, che giudicherà opportune riferisca col suo sentimento Per Ill:mi DD. PP. Com:is ad calculos &c.

1749. à 12. Febbraro

Veduta dalli Ecc:mo Ill:mo Mag:to de' PP. del Commune l'istanza fatta da' Consoli di detta Arte Mastra &c e quanto ha a viva voce riferito l'Ill:mo Sig:re Giulio Centurione Priore, e ... a voce dell'Ill:mo Sig:re Costantino Pinello ... a della Arte esente, come sopra comme:te &c.

Discorsa &c.

Provisto, che sia di parere di comprovare, e convalidare la sudetta Deliberazione dell'Arte medema in tutto, e per tutto come in essa, con doversi ogni qualvolta fussero fatte instanze per qualche proroga far presente al prefato Ill:mo Magistrato, e sia all'Ill:mo Sig:re Deputato

pro tempore a detta Arte i motivi della pñte deliberazione espressi in suddetta preci sotto pena di nullità. Lutis Calculis prop.io retulit vota omnia facientia, et sic è approvata remansit in tertio N.o absentibus Ill.mis Augustino Lomellino et Costantino Pinelli

Giulio N.a Bormiere Can.re

Ser.mi Sig.ri

Ritrovandosi in essi a Arte nostra della Ferraria della presente Città nella dura necessità di non potere come ha sempre fatto nel passato pagare alle figlie de' Maestri dell'Arte che la componevano a 300 il loro respettive maritare, o monacare, anzi dovendole alle stesse differire per spazio per più d'un anno a motivo dello grandioso numero di esse, che concorrono per essere soffragate e conoscendo procedere questo dal gran numero de' Maestri delle medeme Arti, e della minorazione dell'introiti della stessa. Che perciò li Consoli, e Consiglieri della med.a Arte Nostra, a quali incombe il dover pensare, e procurare

per quello gli è possibile a vantagio di tutte le Arti suddette, hanno appreso di non poca premura il considerare quei mezzi che possono essere valevoli a Liberare dette Figlie da un simile pregiudicio che col tempo può giustamente temersi, possa anche farsi maggiore quando opportunamente non vi si vada al riparo e fra tutti hanno appreso il più proprio quello di accrescere il pagamento da farsi da tutti quelli sian figlie de' Maestri, che Garzoni di Carta, siccome altresì il pagamento da farsi da chi vorrà comprare l'Arti sud.e nella somma espressa nella proposizione del tenore seguente.

1752. à 25. Giugno

Congregati li Consoli, e Consiglieri dell'Arte Mastra della Ferraria in num.o di 8. assenti Gio: Batta Facoone consule, Gio: Francesco Raggi Consigliere, ed essendo morto quo. Vaccarezza altro Consigliere, fra quale essendo stato discorso essere ormai impossibilitata l'Arte suddetta a pagare alle figlie de' Maestri il solito soffragio Dotale per ragione della mancanza delli soliti introiti e del gran numero

di esse, che concorrono per essere soffra-
gate —
È stato proposto di deliberare che da
qui innanzi chi vorrà esser scritto Maestro
di ciascheduna Arte della Ferraria debba
pagare, cioè se sarà figlio di Maestro
£ 12.6.8. e se è Garzone con carta £ 20, e
13.6.8., e che chi vorrà comprare alcuna
di dette Arti debba pagare se sarà Geno-
vese £ 200. e se Forastiere £ 400. da
applicarsi li respettivi sud.ti pagamenti
fatti a chi vorrà comprare l'Arte
suddetta per una metà in vantaggio e pag-
amento di dette Arti di dette Figlie, e
per l'altra metà al Mag.to Ill.mo de PP.
del commune con specificare il Ser.mo Senato
per la comprovazione di quanto sopra,
dati, e raccolti li voti la proposizione è
rimasta con tutti li voti favorevoli —
E perciò Lazaro Massone, ed Ant.o Baccigalupo
due de' tre Consoli di detta Arte Mastra comm.te
dalla suddetta Loggia per deliberazione di que-
sto giorno se ne ricorrono a VV. SS.ie Ser.me umilm.te
supplicando a volersi compiacere di comprovare

La suddetta deliberazione stata con tutti li voti favorevoli approvata dal Consiglio di detta Arte Mastra il che tendendo a un sommo vantaggio di dette figlie sperano ottenere e le fanno profondissima riverenza.

Di VV. SS. Ser.me

Cà Detti Consoli supplicanti

1752. à 28. Giugno

Fatta presente al Ser.mo Senato &c.

Si comprova suddetta deliberazione in tutto come in essa quando non occorra in contrario al primo Deputato all'Arte del Ser.mo Mag.to de PP. del Commune et occorrendole rifera per eumdem ad Calculos &c.

Mox

Si rinova suddetto Decreto con la clausola del non per eumdem ad calculos

Cà Domenico Maria

1752. à 3. Luglio

L'Ill.mo Tommaso Fransone ex ordine del Mag.to Ill.mo de PP. del Commune Deputato all'Arte Mastra della Ferraria, e communemente dal Ser.mo Senato in vigore del suddetto Decreto de 28. caduto Giugno

Udita l'Elenoto fattale delli suddetti Lazaro Massone, e Ant.o Bacciagaluppo due de' Consoli di detta Arte, e Deputato &c.

segue

// Prese le dovute informazioni &c.
// Valendosi &c.
// Ha dichiarato, e dichiara non occorendole in contrario in tutto, e per tutto alla forma del sudd.o Decreto dell'ecc.mo Senato de' 28 Giugno cadente; et ita &c.

Matteo N.e Zamien Canc.re

J752. a 2. 7mbre

Essendo stato rilevato nel Circolo del Mag.to Ill.mo de' SS.ri del Commune, che devendosi alla forma de' Decreti fare l'ellezione di tutti li Consoli dell'Arte fra la Festa di San Lucca, e quella de SS. Simone, e Giuda, e considerando non solo esser quasi impossibile fra il breve termine, che scorre tra dette Feste, il potersi elleggere da tutte le Arte i Loro Consoli, mà ancora esser quella una stagione molto scomoda per l'ellezione sudd.a poichè per L'ordinario Li soggetti che componono il prefato Ill.mo Mag.to si ritrovano alla Villeggiatura, e così non ponno accorrere à quelli incidenti che sogliono seguire in dette ellezioni, e spesse volte anche Li consoli stessi si trovano fuori di Città, e perciò ne segue che esse elle=

zioni per lo più non si fanno al tempo come sopra prefisso &c.

Discorsa la Pratica &c.

Variando da' Decreti sudd.i proposto di prorogare generalmente tutti li Consoli, Consiglieri, et altri Officiali nelle loro respettive Cariche che attualmente esercitano per tutto il corrente mese di Xmbre, e di deliberare che in avvenire tutte esse Arti debbano per tutto il mese di 9mbre di ciascheduno Anno elletti i loro Consoli, et altri Officiali, di modo che per tutto il mese di Xmbre debbano aver spedito dalla Cancellaria il loro admittatur, e così cominciare la loro Carica il primo del mese di Gennaro e terminarle nel mese di Xmbre di ciascheduno Anno, e ciò alle pene prescritte da Decreti in Stampa al Libro delli Ordini gnali salvo però quelle Arti, che per loro Capitoli speciali avessero la facoltà di elleggere i loro Consoli, non ostante senza di lui approvazione, e che si scriva al Libro de' Capitoli d'esse Arti per l'Ill.mo Mag.to de' Rr. del Comune ad Cal.

1752. a' 2. 8bre

Lette al Ser.mo Senato s'approva in tutto, e per tutto le sue parti il Decreto registrato in detta esposiziate fatto dal Ser.mo Magistrato de' PP. del Commune per Ser.mum Senatum ad Calculos

1752. 11. 8bre

Estrattu in tutto come sopra de consimile infilato nel Fogliaccio rerum publicarum del concorrente anno abbenchè &c. Salvo &c. -

Giulio M.a Zamor &c.

1753. a' 6. Febbraro

L'Illmo Sig: Gio: Batta Centurione ex ordine del Magto Illmo de PP. del Commune, e Deputato all'Arte de' Magiscalchi udita L'instanza fattale da Gio: Batta Ratto quale ha esposto, che essendo egli avallato con Maestro Pietro Lazaro Vaccarezza, ed affatto di proseguire La sua Carta nella medema Arte ha dovuto partire dalla Bottega di detto Maestro, essendo andato a navigare per il qual motivo gli è stata appontata La Carta dal d.o suo Maestro, appontata La Carta, ed ora desiderando proseguire detta Carta supplica SS. Illme ordinare sia avvallato con altro Maestro ad effetto di ultimarle, e provederle come meglio &a

Udito detto Maestro Vaccarezza et uno de' Consoli di detta Arte presente &

Ha ordinato, et ordina che dalla Loggia di detta Arte si avvalli detto Ratto supp.te con un Maestro da essa Loggia ben visto ad effetto che detto Ratto possa ultimare d.a Carta da ripigliarsi dal giorno che fu appontata p il restante tempo, et ita &

1753. a 13. Febbraro

Il Pred.to Illmo Sig: Gio: Batta Centurione come

37

sopra Deputato

// Udita L'instanza fattale da' restanti Consoli di d.a Arte Mastra sopra il sudd.o Decreto fatto S.a Ill.ma li 6. Corr.te a favore di Gio: Batta Ratto

// Ha rivocato, e revoca anullato, et annulla il Decreto sudd.o de' 6. Corrente come contrario al d.o Cap.lo Vigesimo terzo et ita

Giulio M.a Lamera Cancelliere

// 1753. a' 21. Luglio

// Essendo stato rilevato nel circolo del Mag.to Ill.mo de' PP. del Commune dall'Ill.mo Sig.r Felice Carrega ex ordine, che fra Le altre arti alla Sua Deputazione appogione vi siano quelle de Cassetari, e Farinotti, i Consoli, Sindico, e Cassiere delle quali si fanno Lecito di pagare a terze Persone de denari d'essa Arte partite, a quali asseriscono, senza che siasene delle resp.e Loggie deliberato il mandato con Li sufficienti Voti, ed anche senza ritirarne La ricevuta, di modo che in ogni tempo possa constare dal pagamento fatto. Discorsa

// Per il buon ordine, e regolamento delle Arti tutte in genere è stato deliberato, che in avvenire Li Consoli, Cassiere, Sindico e qualonque altra Persona non possano, nè debbano pagare a chi che sia denari d'esse rispettive Arti Somma alcuna

se non con mandato deliberato dalla Loggia
di esse respettive Arti con competente Num.º
de' voti, qual mandato debba essere sotto
scritto dal Scrivano deputato a ricevere li
atti di esse, e che delle partite, che come
sopra pagheranno, ne debbano ritirare da
chi esiggerà esse partite la ricevuta, e quei
pagamenti diversamente fatti non si debbano
abbonare ne' conti, e vadino a carico di chi l'
averà pagati contro la disposizione del pnte
Capitolo, e Decreto, quale dovrà copiarsi
ne' Capitoli di tutte esse respettive Arti,
et ita per eumdem ad calculos omnibus fa-
ventibus in pleno numero &c.

Giulio Nº Zamero

Ser.mi Sig.ri

Sebbene fra li Capitoli dell'Arte della
Ferraria si vada al Capitolo 27. prescritte
che se alcuno Forestiere venisse a lavorare
con qualche Maestro della Ferraria debba
il Maestro accettarlo pagate però £ 10., e se
il Lavorante fosse Genovese debba soggia-
cere al pagamento di £ 5. pure siccome
da che fu ordinato detto Cap.to nessuno de' La-
voranti, nè forastieri, nè Genovesi mai
pagò d.a partita vedendo benissimo che

se non con mandato deliberato dalla Loggia
di esse respettive Arti con competente Num.°
de' voti, qual mandato debba essere sotto
scritto dal Scrivano deputato a ricevere li
atti di esse, e che delle partite che come
sopra pagheranno, ne debbano ritirare da
chi esigerà esse partite la ricevuta a' quei
pagamenti diversamente fatti non si debbano
abbonare ne conti, e vadino a carico di chi l'
averà pagati contro la disposizione del pnte
Capitolo, e Decreto, quale dovrà copiarsi
ne' Capitoli di tutte esse respettive Arti,
et ita, per eumdem ad calculos omnibus fa=
ventibus in pleno numero &c.

Giulio M.ª Zamero

Ser.mi Sig.ri

Sebbene fra li Capitoli dell'Arte della
Ferraria si vada al Capitolo 27. prescritto
che se alcuno Forestiere venisse a Lavorare
con qualche Maestro della Ferraria debba
il Maestro accettarlo pagate però £ 10., e se
il Lavorante fosse Genovese debba soggia=
cere al pagamento di £ 5. pure siccome
da che fù ordinato detto Cap.to nessuno de' La=
voranti, ne forastieri, ne Genovesi mai
pagò d.a partita vedendo benissimo che

La di Lui esecuzione non era praticabile ne-
tanto per l'impossibilità del Lavorante, che
principia a Lavorare non atto a fare il pa-
gamento quanto perchè ciò tenendo a far
rimare l'Arte priva de' Lavoranti, e ciò
si ridonderebbe in pregiudicio universale, onde
stimò La medema Arte d'Ammettere detti
Lavoranti senza aleuna mercede, e così ha
continuato per il decorso d'Anni quasi 100,
al pnte ritrovandosi elletti Consoli Persone
che tutto altro esercitano, che l'arte sudda
per sussistere confusione in detti poveri Lavoranti,
che sono al numero di 200 circa, pretendono
d'esigere suddo pagamento alla forma del suddo
Capitolo, che però La maggior parte de' Maestri
di detta Arte riverentemente supplicano VVSSe
Serme degnarsi in primo Luogo graziare detti
poveri Lavoranti, che sono al numo di 200 circa, in
caso si potesse dire essere stato dovuto il detto
pagamto, et inoltre decretare doversi il medemo
abolire per essere troppo pernicioso, e dannevole
all'Arte sudda, stando nel rimanente ferme
tutti Li altri Capitoli, e tal'effetto suddo prov=
vedere, come meglio, e come cosa equa, e giu=
sta spera ottenere, intanto profondamente

s' inchinano

Co. delli Suppti Numo. 54 -

Co Paolo dell' Era, Antonio Ma Bernucca, Ambrogio Mezera, Bartolommeo Bruno, Andrea Gatti, Gaetano Ginasco, Giambattista Gallo a nome delli di Eredi dell' Era, e Bonvino, Domenico Maria Manzi, Carlo Antonio Grandi, Martino Quadro Carlo Anto. Brutti, Francesco Marchetto, Carlo Gaetano Marchetti, Carlo Ma. Manzi, Giambattista Ballatti Fratelli, Scaramuccia, Carlo Rava, Giambattista Pittaluga, Carlo Antº Nassoletti, Giuseppe Cheti, Gaetano Rebora da Pantaleo, Francesco Moratelli q. Pietro, Andrea Torre, Gio: Matteo Perpinto, Bernardo Tasso, Donato Antº Bruno, Mattia Perpinto, Geronimo Ricitta, Giuseppe Ma Tasso, Gio: Batta Vaccarezza, Andrea Campanella, Michele Danero, Gio: Girardia Bartolone, Bartolommeo Rivera, Gio: Batta Chiaro, Giacinto Salvo, Gio: Batta Romelli, Giuseppe Antonio Ma Cattaneo, Giuseppe Pittaluga, Carlo Domco Ratto q. Cipriano, Carlo Giuseppe Luga, Giambattista Pavone, Antonio Gheraldo, q. Pietro, Carlo Antonio Perpinto, Pantaleo Rebora, Francesco Rebora di Pantaleo, Gaetano Pavone, Giuseppe Solaro, Gio: Sacconmanno, Francesco Ma de Ferrari, Francesco Antº Nassoletti, Gaetano Pittaluga, Giovanni Vanna

34

1753. a 9. Aple

Lecta, ad Sermo Senato &c.

Si rimetta copia di detta Supplica all'Illmo Magto de' Pd. del Commune, perchè riconosciuto l'esposto, e sentire tutti quelli, chi stimerà specialmente gli esposti, ed i Consoli de' Ferrari, riferta le providenze, che fosse luogo a darsi. Per eumdem ad Cal. non obstanto opposizione.

Ca. Giambatta &c.

1753. die Mercurii 11. Aprilis

In tertiis in Cancellaria

Illmus Magtus PP. Comunis

Instant. dictum Paulum Delera Nominum aliorum Sociorum descriptionum sub precibus predictis ponte, dicentem, requirente aliaque in omnibus faciente prout in sopra dictis precibus, Legitur, et continuatur &c.

Et petit sibi fieri preceptum tenoris sequentis &c.

Ea

Per de Mandato Illmus Magtus DD. PP. Communis a Sermo Senatu ut supra Francisco Testa Franciscus de Nubeis, et Angelo Samengo in solidum e Consolibus Artis Magistratarum Ferrarie, quandum die primo Officii qua Offra a pref. Illmo Magto proxima ventura sequutura a pnte precepto comparet coram eodem ad eius solitum Tribunm. suis in vicina Pontis Spinulorum

ad dicendum, deducendum, et alegandum quidquid Val.t super dictis precibus Ser.mo Senatui porrectis, et hodie ut sopra pntatis per dictum Paulum Doleram, e nomine aliorum sociorum & de quibus si copias acciviendum & opponendum & aliter &.

Instante dicto Paolo Dalera, nomine dictorum sociorum &.

Die Ca

Jacobus Solarius ex Cavalerii Camere refert se notic. personaliter dicto Angelo Samengo, alter ex Consolibus dicte Artis

1753. @ 14. Aple

Letta suddetta Supplica col successivo Decreto del Ser.mo enato sotto di essa del dì 9. Corrente et udita l'instanza fatta da d.o Paolo Dalera a suo, et a nome de' Compagni e quanto hanno esposto i Consoli di d.a Arte Nastra, è stato deliberato che l'Ill.mo Sig.r Deputato all'Arte suddetta udite le suddette Parti, e prese quelle Cognizioni, che giudicherà opportune refera per Ill.mi DD. Ecc. Cass ad calculos &.

à 8. Maggio

L'Ill.mo Sig. Gio. Batta Centurione Deputato all'Arte Sudd.a come soppra Comm.te Udita l'instanza fattale da d.o Paolo Dalera, e Compagni, e quanto hanno esposto i Consoli dell'Arte Nastra presente, e tutto ciò

segue

// Ha ordinato e ordina che si congreghi la gnte di detta Arte Mastra ad effetto di comunicarle suddetta Instanza per udire ciò li possa occorrere et ita pnte detti Consoli, et udienti

// È stato proposto all' Università della Ferraria chi è di parere che si osservi il Capitolo 27. che parla del pagamento da farsi da Lavoranti, e fatta alla detta Università la detta proposizione in Num.º 153. voti 64. favorevoli, 93. Contrarj e al crescimento di voti 4.ta

// Fatta successivamente la stessa proposizione intervenendovi altri sei Maestri, e così in Num: 159. la proposizione ha riportato voti 56. favorevoli, e contrarii 106. e al crescimento di 3. voti &c.

Ser.mi Sig.ri

Commanderanno VV.SS.e Ser.me con loro decreto da' nuove Aprile p.p. All'Illmo. Magto de' SS. del Commune che riconosciuto l'esposto in una supplica loro presentata da una gran parte dell'arte de' Maestri della Ferraria, quali dimandarono l'obbligare del Capitolo 27. che prescrive, che se alcuno Forastiere venisse a Lavorare con qualche

Maestro della Ferraria debba il Maestro accartarlo pagate però £ 10., e se il Lavorante fosse Genovese debba soggiacere al pagamento di £ 5. pretendendo esso Capitolo troppo pernicioso, e dannevole all'Arte medesima, e per essere impraticabile la di Lui esecuzione con tanto per la impossibilità del Lavorante che principia a Lavorare non in stato ancora di fare detto pagamento, quanto anche a far rimanere l'Arte sprovvista di Lavoranti in pregiudicio universale allegando, che nessuno de' Lavoranti si Genovesi, che forestieri ma ancora pagata detta partita riferisce le providenze, che fosse Luogo a darsi uditi tutti quei, che stimerà, e specialmente li opposti a' Consoli di d.a Arte della Ferraria, e come più da detti preci, e Decreto, a quali &c.

Esequendo pertanto il d.to Ill.mo Mag.to anche col mezzo di particolare deputazione l'incombenza come sopra d'osservanza del Capitolo medesmo perchè approvato da VV. SS. Ser.me ed avvenichè in oggi non vedesi nella sua totale Osservanza ciò essere proceduto da trascuratezza, e negligenza dell'Arte passati Consoli, e che non è raggionevole, nè giusto che tanto i Forastieri, quanto i Genovesi, quali non hanno che fare in essa Arte, e che pertanto apprenderebbe

e onorrario alcuno con profittare di quei Lavori, che apparterrebbero à veri Lavoranti di essa Arte e cui pertanto apprenderebbe esso Ecc.mo Mag.to che a riguardo della ben giusta osservanza, che devesi à Capitoli delle Arti da VV. SS. Ill.me comprovati, e si dovesse insistere all'Adempimento dello Capitolo medesimo con le seguenti Limitazioni ossia spiegazioni dallo stesso.

1. E prima che restino esclusi dal d.o Pagamento quei Garzoni, che dopo aver terminata la loro Carta si ponessero a Lavorare in qualità di Lavorante, perchè non è giusto che questi dopo aver servito per il decorso d'anni 7. per acquistarsi con le proprie fatiche il ius del servizio di detta Arte debban rissoggiacere al detto pagamento, e gualmente che quelli, che non ci hanno adoperato nè fatica, nè tempo in proccaciarglielo secondo che detto pagamento di £ 10. rispetto à forastieri e di £ 5. riguardo à Genovesi non vi sia obbligo farlo se non immediatamente dopo passati giorni 15. da quello, ch'essi Lavoranti si fossero introdutti a Lavorare, e con qualche Maestro, e ciò ad effetto che il Lavorante possa col Lavore della sua giornata accumolare la somma da pagarsi come sopra, ed il Maestro proverà il Lavorante s'e sia seguente Lavorante dell'Arte, e passato detti gioni 15. e

non fatto d.º respettivo pagamento resti proibito a
qualonque Maestro il dar da Lavorare à quei
Lavoranti, che non avessero come sopra pagato
con dichiarazione però che se qualche Lavoran=
te si partisse dalla Bottega del Maestro, con
cui si fosse introdutto prima che fossero termi=
nati d.ᵗ giorni 15. nessun'altro Maestro possa
accettarlo a Lavorare, se non con prontuale
pagamento di detta somma respettivamente
con obligo del Maestro di cui partisse detto La=
vorante prima della terminazione di detti
giorni 15. di denunciarlo, e darne parte alli
Consoli ad effetto di vigilare anche non potesse esse=
re ammesso in alcuna Bottega a Lavorare,
senza il pagamento suddetto.

3.ᶻᵒ detto impone pena a' tutti quei che contra=
venissero a quanto sopra, e per ogni contravenzio=
ne di L 10. sino in venti a giudicio de' Consoli,
e Consiglieri di giudicio Mastra

Il tutto però sottomette & et ita referam decre=
tum Ser.mi Senatus p. prefatum Magistratum
P.P. Comm.ij ad Colulbos omnibus ferentibus in
pleno numero hac die 21. Julij 1753.

à 27. agosto

Per parte di d.ª Arte Mastra è stato presen=
tato Decreto del tenor seguente, sotto rela=
zione del pref.º Mag.to de P.P. del Commune
in data de' 21. Luglio 1753. che riguarda
La supplica presentata da una gran parte

84 dè Maestri dell'Arte della Ferraria, quali dimandano l'approvazione dè Capitolo 27: vi è il seguente Decreto del Ser.mo Senato —

1753. à 8. Agosto

Si comprova il Capitolo, e dichiarazioni sud.e dette in tutto, e per tutto come in detta relazione del Ser.mo Senato ad Calculos, e

C.a Giambattista

1753. 12. 9mbre

Estrato in tutto come sopra dal Fogliaccio artium dell'Anno 1753, esistente nella Cancellaria del P.to Ill.mo Mag.to DD. PP. Commune à ... salvo &c.

Dom.co Borghese Not.o Can.re

1754. Giorno di Domenica 19. del Mese di maggio alla mattina nell'Oratorio ... dè Disciplinanti di S. Tommaso in vicinanza di S.ta Sabina —

Congregati infrascritti Consoli, e Consiglieri dell'Arte Mastra della Ferraria della presente Città, e con essi l'infrascritti Maestri di tutte le quattro Arti che compongono detta Arte Mastra, li nomi dè quali sono. — segue

Gio: Carlo Gozzo
Gio: Batta Bernucca — Consoli

Stefano Isola
Andrea Ferrando
Gian Agostino Cassano
Carlo Domenico Botta — [illegible]

Lorenzo Olivero
Domenico Ferrando
Andrea Rivara
Gio: Batta Valtino
Lazaro Massone
Antonia M.a Bernucca — Consiglieri

11 Maestri

Francesco Testa
Antonio Ciello
Giambattista Rietti
Francesco Vigo
Antonio Baccigalupo
Bartolommeo Besassa
Giacomo Ratto
Domenico Boccardo
Stefano Boccardo
Gio: Ant.o Battini
Giovanni Bajardo

And.a Bajardo
Gaetano Campora
Gio: Batta Cordone
Pasquale Clavarino
Santino Clemente
Giuseppe Capurro
Giacomo Filipp.o Carbone
Giuseppe M.a Costa
Carlo Fr.nco Martino
Ant.o M.a Cappello
Bartolommeo Cotella
Francesco de Fornari
Paolo Dalera

Giacomo de Ferrari
Pasquale di Negro
Gaetano de Ferrari
Francesco Corzetto
Antonio Cresci
Angelo Davorio
Giacomo Cresci
Francesco Frascara
Pantaleo Figaro
Bernardo Figaro
Gio: Batta Fornelli
Domenico Ferrando
Giustino Gueddi
Giuseppe Gozzi
Carlo Antº Gozzi
Gio: Batta Giancardi
Domenico Gambaro
Giuseppe Gerundi
Niccolò Pasquale Ganuè
Agostino Gandolfo
Andrea Gatti
Domenico Antonio Gheraldi
Gio: Franco Gandolfo
Antonio Garibaldo
Giovanni Guber
Gian Antº Ferrando

Giuseppe Lavesolo
Ambrosio Megera
Niccolò Maggio
Carlo Antº Manzi
Carlo Gaetano Marchetti
Domº Franco Massa
Francesco Marchetti
Paolo Franco Massone
Pietro Mª Nattino
Franco Mª Cernetto
Gio: Batta Pittaluga
Mattia Persinto
Lorenzo Podestà
Pasquale Pedevilla
Francesco Persinto
Giuseppe Pedemonte
Agostino Podestà
Domenico Quadro
Gio: Batta Pasione
Tommaso Pagano
Antonio Pittaluga
Gio: Andª Pippa
Lorenzo Passino
Gio: Batta Podestà
Domenico Patrigo
Giuseppe Pittaluga
Giovanni Palma
Giuseppe Poggi
Bartolommeo Ratto
Bartolommeo Ramezano

Carlo Rava
Bartolommeo Rivara
Sebastiano Roccatagliata
Carlo Giuseppe Ruggi
Antº Mª Rivara
Gio: Francesco Raggi
Gaetano Rebora
Franco Rebora
Giacinto Salvo
Domenico Mª Serra
Gio: Batta Solaro
Giuseppe Semerile
Gian Gaetano Serra
Tommaso Solaro
Lorenzo Serra
Giuseppe Ratti
Bartolommeo Sarviotti
Gio: Batta Tagnaro
Andrea Tara
Giuseppe Mª Gaetano Tasso
Gio: Batta Tasso
Gio: Batta Traverso
Niccolò Toso
Gio: Batta Nanzi
Sebastiano Testa
Bartolommeo Vaccarezza
Gio: Batta Valle
Emmanuelle Vaccarezza
Gio: Batta Vaccarezza
Francesco Vigo
Pietro Lazaro Vaccarezza
Giacomo Vaccarezza
Giacomo Giordano
Paolo Franco Massoletti
Bernardo Boccardo
Stefano Succarino
Lazaro Oneto
Bartolommeo Vigo
Franco Antº Massoletti
Giambattista Francelli
Paolo Nurchio
Francesco Antº Massoletti
Lorenzo Guiddo
Agostino Gambaro
Emmanuelle Ferrando
Emmanuelle Pittaluga

Segue

A' quali consoli, e Consiglieri, e Maestri in N.° 141. congregati che sono più delle due terze Parti de' Maestri, che alla forma de' Capitoli debbano intervenire nell'unione di detta Università, è stato proposto chi sta di parere di fare infra= scritte aggiunte, ossia spiegazioni à Capi= toli dell'Arte Mastrara in tutto, e per tutto come segue con supplicare il Ecc.mo Senato ossia il Mag.to Ill.mo de' P.P. del Commune e La comprovazione delle stesse che sono —

Capitolo V.

Che Li Consoli, e Consiglieri debbano tener segrette tutte Le Pratiche, e discorsi, che si faranno tanto in Loggia, quanto fuori in ordine all'interessi di d.a Arte, e che il Sindico, ossia Cassiere debba anche esso giurare conforme fanno i Consoli, e Consiglieri alla pena di £ 5. &a —

Capitolo XIX.

Che L'esercizio, et abbitazione con La Loro fa= miglia delli Anni 10. debba principiare dal giorno, che sarà stato scritto in Marticola come Maestro, e che Le Figlie debbano es= sere nate doppo che il Padre sarà stato scritto in detta Marticola —

Capitolo XXII.

Che il Maestro debba avere Bottega aperta e proprio di suo conto, e rischio non vi sia per Lavoranti

Capitolo XXIII.

Che ove si dice se si accartasse di nuovo per anni 6. dir si debba, e d.a nuova accartazione non possa però mai farsi se eccederà li anni 18. e che tutte le avvallazioni tutte diversamente del prescritto tanto da Capitoli antichi, che dalle presenti spiegazioni, ossiano aggiunti sian nulle, e di niun valore, e che se qualche Garzone accartato, o avvallato nel tempo, che imparerà l'Arte con il suo Maestro restasse infermo, e l'infermità durasse più di mesi tre che debba il Maestro far nota di tal malatia sotto la Carta dal Not.o dell'Arte alla presenza de' Consiglieri di detta Arte Nostra quale giurando, so essendo in stato di poter proseguire ad imparare l'Arte possano li detti Consoli, e Consiglieri con li 8. Voti favorevoli farli terminare la sua Carta col suo Maestro, o con altro Conchè però dal giorno della nota fatta sutto detta Carta della di Lui infermità non siano passati anni due

Capitolo XXVII.

Che sia in arbitrio dè Consoli, e Consiglieri dell'Arte Mastra in Caso che qualche Maestro che avesse preso qualche Lavorante a travagliare seco il manifestasse Loro e facesse instanza di qualche respiro di tempo al pagamento prescritto dà Capitoli di accordare detto respiro, ossia dilazzione al pagamento sino in mesi 6. con che però detto Maestro si obblighi di fare in d.o tempo suddetto pagamento in tal caso il Maestro il Lavorante non doveranno incorrere in pena alcuna ——

Capitolo XXXII.

Che La Messa debba andare all'Artare doppo mezzora che sarranno apperte Le Porte di San Tommaso, e San stefano, e che per un'ora di detta mezz'ora debbano tenersi Le Botteghe chiuse sotto pena di £5. sino in £10. ad arbitrio dè Consoli, e Consiglieri dell'Arte Mastra oltre La pena prescritta dà Capitoli per quelli che non veranno a sentire detta Messa —

Capitolo XXIV.

Che La fede dell'idonietà dè Garzoni che deve farsi dà Consoli, e Consiglieri delle rispettiva Arti in occasione che fanno istanza per essere

scritti Maestri debba
Loro giuramento
11 E finalmente ch
essere eletto Cons
Mastra che non
quali aggiunte
Notaro infra
ad alta, et i
colti i voti
favorevoli
4.to a tua
bianchi
trarii e
conform.
Congre

V.
L
Le
seni
dell'Ar
le anni
dall'Illmi
all'istess.

valendosi della facol=
ñõ Magto in vigore
de' 9. 8bre 1699, di
oli dell'Arte
rovati di deli=
o dell'aggiunta
niversità
e Consiglie=
iche, e
anto
anto
no altresì
sopra
lla Log=
nche
rma,

mo

esa
19
parole,
uscita
l'avvenire
ente aggiun=
dalla detta

92

ara,

ibro de

Calculij

---

ancelli

?
a
Co
al
Lat
Serv

33

Letto a
Suddetto
dente
il Discorso

e=
e
i
arne
de'
stituiti
o Neri
lla Loro
e tendenti
verà ap=
nente in=
ione Catoli=
e possano i

Ser
nel
9.4(
ter
me
de
Su
Me
(
2

ti,

ve

ij

—

—

Da [illegible] me avedo conosco
qual sono non chiego p[erdono]
non chiego [illegible] [illegible] pro rimorso
mi lacera il cuore in vane socorso
aventaro e [illegible] farmi inocente
piu [illegible] nono 4 [illegible] Camicie
[illegible] picalete Canavaci

Pe
[illegible] [illegible]
Carachini
[illegible]

Del solo mi avedo
Cunusco qual sono
non chiego perduno
non spero pietà
un aspro rimorsu
mi lacera il core
in vano socurso
aventaro dulor
a farmi inucente
piu [illegible] nuo

Tuvalie - 1.
Camicie - 5:
Calsete - 3
Pichaliete - 2
Canavaci - 2
Fasoleti
Beretin - 1
Carachini - 1

Унда
И.
262

Mod. 8

COMUNE DI GENOVA
BIBLIOTECA BERIO
N. 262

Restaurato e rilegato
a cura della
Soprintendenza Bibliografica
di Genova.
*Anno 19*75